SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 maggio 2018

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. **41.**

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «Triennio economico e normativo 2016-2018». (18G00065)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. **42.**

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «Triennio economico e normativo 2016-2018». (18G00066)

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 marzo 2018.

Apporto di un immobile di proprietà dello Stato al fondo "i3-INPS".

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (di seguito «art. 33»);

Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 33, in forza del quale l'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai commi 2, 8-*ter* e 8-*quater* del medesimo articolo è sospensivamente condizionato al completamento delle procedure amministrative di valorizzazione e di regolarizzazione;

Visto il comma 7 dell'art. 33, ai sensi del quale agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del medesimo articolo si applicano gli articoli 1, 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (di seguito «decreto-legge n. 351/2001»);

Visto il comma 8-*ter* dell'art. 33, il quale prevede che, allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico, il Ministro dell'economia e delle finanze promuova, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1 del medesimo articolo e con le modalità di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 351/2001, la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari e che ai predetti fondi possano, tra gli altri, apportare beni anche i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 33;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351/2001, concernente il conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2013 che ha costituito, ai sensi del comma 1 dell'art. 33, la società per azioni denominata «Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni» (di seguito «la Società» o «Invimit SGR») per l'istituzione di uno o più fondi d'investimento immobiliari chiusi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 febbraio 2014 che avvia, ai sensi dell'art. 33, la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato, non utilizzati per finalità istituzionali, nonché trasferire o conferire beni del patrimonio immobiliare non strumentale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (di seguito «decreto»);

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4 del decreto, il quale prevede che con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, ove necessario, di concerto con altri ministri competenti, su proposta motivata di Invimit SGR, sono individuati gli immobili e i diritti reali immobiliari oggetto di conferimento o trasferimento ai fondi di cui al decreto;

Visto l'art. 1 del decreto-legge n. 351/2001, in forza del quale l'Agenzia del demanio con propri decreti dirigenziali individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i beni di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile; tali decreti hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

Visto il decreto direttoriale dell'Agenzia del demanio n. 27962 del 3 novembre 2014 di individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato, che ha, tra l'altro, individuato l'immobile demaniale sito a Napoli, via San Bartolomeo n. 54, identificato al NCEU partita 70475, foglio 2, particella 73 e al NCT foglio 139, particella 138;

Visto il decreto di rettifica n. 2015/12400/DNCO del 25 giugno 2015 del citato decreto individuativo del 3 novembre 2014, con il quale, a seguito di ulteriori accertamenti, l'Agenzia del demanio ha ritenuto di procedere all'esatta e completa identificazione e alla corretta indicazione dell'indirizzo di due immobili ivi individuati, ed in particolare dell'immobile demaniale in via San Bartolomeo numeri 52, 54 e 55 (di seguito «l'immobile»);

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Società del 23 dicembre 2014, che ha istituito, ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e sue successive modificazioni, il Fondo immobiliare denominato «i3 - INPS» approvandone il relativo Regolamento di gestione (di seguito «Regolamento»);

Vista la nota della Società Invimit SGR n. 2408/14 del 30 dicembre 2014, con la quale la Società ha comunicato che per l'immobile non è necessario alcun processo di valorizzazione urbanistica;

Vista la nota prot. U0408/15 del 20 febbraio 2015, con la quale la Società, sulla base degli esiti della *due diligence*, ha individuato, nell'ambito degli elenchi trasmessi dall'Agenzia del demanio, una prima selezione di immobili, proponendo, tra gli altri, di destinare l'immobile al fondo «i3 - INPS»;

Vista la nota n. 4392/2015 DGPS/VVP/CPV del 3 marzo 2015, con la quale l'Agenzia del demanio ha prestato il proprio assenso, per quanto di competenza, al conferimento dell'immobile al fondo «i3 - INPS»;

Vista la nota n. U0758/15 del 7 aprile 2015, con la quale la Società chiede all'Agenzia del demanio di verificare la presenza di ulteriori cespiti di patrimonio disponibile, aventi caratteristiche idonee all'apporto al fondo «i3 - INPS»;

Vista la nota n. 7059 del 9 aprile 2015, con la quale l'Agenzia del demanio riferisce di aver sottoposto all'attenzione della Società tutti gli immobili al momento rispondenti ai criteri selettivi indicati dalla stessa Società e, nel contempo, si rende disponibile a sottoporre all'esame della Società tutti gli ulteriori beni che, rispondenti ai criteri selettivi, dovessero nel tempo pervenire nella propria disponibilità;

Vista la nota n. U0813/15 del 13 aprile 2015, con la quale la Società ha trasmesso la relazione di *due diligence* sulla quale si basa la valutazione dell'immobile, effettuata dalla società Praxi S.p.A., incaricata in qualità di esperto indipendente;

Vista la relazione di stima del 26 aprile 2015 effettuata dalla società Praxi S.p.A. per l'immobile oggetto di apporto al Fondo «i3 - INPS», nella quale vengono indicati due valori, rispettivamente, il «valore di mercato degli immobili nell'ipotesi di vendita frazionata delle singole unità», pari ad euro 2.785.000,00 ed il «valore di mercato dell'intero portafoglio», pari ad euro 2.500.000,00 al netto dello sconto di apporto del 10%;

Vista la nota n. U0957/15 del 28 aprile 2015, con la quale la Società ha trasmesso i risultati definitivi dell'attività estimale, effettuata sull'immobile dalla società Praxi S.p.A., incaricata in qualità di esperto indipendente;

Vista la nota n. 9496 del 13 maggio 2015, con la quale l'Agenzia del demanio rende noto che la Commissione di congruità, con verbale n. 2015/77 dell'11 maggio 2015, ha congruito la valutazione di stima dell'immobile effettuata dagli esperti indipendenti incaricati dalla Invimit SGR, per l'importo di euro 2.785.000,00;

Viste le note n. 2015/11105 dell'8 giugno 2015 e n. 2015/12418 del 25 giugno 2015, con le quali l'Agenzia del demanio comunica che lo sconto di apporto ipotizzato dalla Invimit SGR (tra un min 6,3% e max 10%) è posto all'interno dell'alea estimale insita in ogni processo valutativo — del +/- 10% circa — e, pertanto, non inficia la validità della stima congruita dall'Agenzia del demanio;

Vista la nota n. 2017/13441 del 17 ottobre 2017, con la quale l'Agenzia del demanio conferma il valore di apporto, proposto al netto del relativo sconto pari a euro 2.500.000,00, compatibile con la stima aggiornata dalla società Praxi S.p.A. in data 5 luglio 2017 pari a euro 2.625.360,00;

Visto la nota n. 14457 del 27 ottobre 2017, con la quale l'Agenzia del demanio - Direzione regionale Campania - comunica che non vi sono elementi ostativi al conferimento dell'immobile al Fondo «i3 - INPS»;

Considerato che le disposizioni di cui al comma 19 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351/2001, in materia di garanzia per vizi e per evizione, non risultano compatibili con l'art. 33, comma 4;

Preso atto che per l'immobile di cui all'art. 1 del presente decreto, sottoposto a vincolo di interesse storico artistico, è stata rilasciata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, con decreto direttoriale n. 2164 del 23 ottobre 2014, l'autorizzazione all'alienazione, con prescrizioni e condizioni, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 351/2001, è individuato l'immobile cielo/terra - ubicato a Napoli in via San Bartolomeo numeri 52, 54, 55, identificato al NCEU partita 70475, foglio 2, particella 73 e al NCT foglio 139, particella 138, per il conferimento al fondo immobiliare «i3 - INPS», a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'immobile è conferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, comprendente anche gli accessori e le pertinenze ad esso relativi, ancorché non espressamente individuati nel citato decreto direttoriale dell'Agenzia del demanio.

Art. 2.

A fronte del conferimento di cui all'art. 1, il fondo «i3 - INPS» corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze, quale corrispettivo, un numero di quote pari al valore stimato dell'immobile di euro 2.500.000 — corrispondente alla stima effettuata dall'esperto indipendente nominato dalla Società — diviso per il valore nominale unitario della singola quota, pari ad euro 500.000,00.

Le quote emesse dal fondo «i3 - INPS» sono sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità previste dal Regolamento, quale corrispettivo per il conferimento dell'immobile apportato, in unica soluzione. Le quote sottoscritte saranno gestite in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento e saranno depositate presso Monte Titoli S.p.A.

Nel caso in cui il fondo «i3 - INPS» non raggiunga, nel termine di ventiquattro mesi dalla sua istituzione, l'ammontare minimo per l'operatività previsto dall'art. 1.4 del Regolamento, si procederà alla revoca del presente decreto ed alla retrocessione dell'immobile allo Stato. La revoca è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Al conferimento in oggetto non si applicano le garanzie di cui al comma 19 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351/2001.

Art. 4.

Il fondo immobiliare «i3 - INPS» sarà immesso nel possesso giuridico dell'immobile all'atto dell'apporto, mediante sottoscrizione congiunta da parte dell'Agenzia del demanio e della Società di apposito verbale di consegna. La Società, ai sensi del comma 8-*quinquies* dell'art. 33, si farà carico delle attività di regolarizzazione catastale dell'immobile apportato e provvederà alle conseguenti attività di trascrizione e di voltura. Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali, individuate dall'Agenzia del demanio, non incidono sulla titolarità del diritto sull'immobile.

Art. 5.

I beni immobili oggetto del presente decreto saranno alienati nel rispetto del diritto di opzione e di prelazione eventualmente spettante ai relativi conduttori, ai sensi della normativa vigente.

Art. 6.

Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 15 marzo 2018

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 474

18A03088

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 febbraio 2018.

Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», che, all'art. 1, comma 140, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

Visto l'art. 7-*bis*, camma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», che prevede di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità individuato nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1072, della citata legge n. . 205 del 2017, che prevede il rifinanziamento del fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma 140, della suddetta legge n. 232 del 2016;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1076, della menzionata legge n. 205 del 2018, che, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, autorizza la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1077, della suddetta legge n. 205 del 2017, che prevede che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1076, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.»;

Visto l'art. 1, comma 1078, della citata legge n. 205 del 2017, che dispone che le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui al citato comma 1072 della medesima legge n. 205 del 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2017, n. 244 e recante «Modalità di verifica, a decorrere dalla legge di bilancio 2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni centrali si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale», che, all'art. 1, comma 1, definisce quale «popolazione di riferimento», la popolazione residente al 1° gennaio dell'anno più recente resa disponibile dall'ISTAT, ripartita territorialmente in modo da distinguere la quota attribuibile al territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da quella relativa al resto del territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012,

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2014, n. 105;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale è stata istituita la Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza;

Ritenuto che l'indicatore unico finale da utilizzare, per una migliore ripartizione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1076, della menzionata legge n. 205 del 2017, è il risultato della combinazione lineare dei tre criteri indicati all'art. 1, comma 1077, della medesima legge, ognuno rapportato al totale;

Considerata, pertanto, la necessità di adeguare i criteri ed i relativi parametri in coerenza con il vincolo normativo di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017;

Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 7 febbraio 2018, rep. atti n. 510-11 (SC).8;

Decreta:

Art. 1.

Destinazione delle risorse

1. La somma complessiva di 1.620 milioni di euro, ripartita in euro 120 milioni per l'anno 2018 e in euro 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, è destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e di città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia.

2. Gli Enti di cui al comma 1 assumono le funzioni di soggetti attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi a finanziamento nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.

Art. 2.

Criteri di ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite tra le province e le città metropolitane sulla base dei parametri descritti nella nota metodologica di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, applicati ai seguenti criteri:

a) consistenza della rete viaria;

b) tasso di incidentalità;

c) vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.

2. Per il calcolo del piano di riparto, a ciascun criterio sono attribuiti i seguenti pesi di ponderazione, di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto:

a) consistenza della rete viaria, peso del 78 per cento, articolato nei seguenti parametri:

1. estensione chilometrica della intera rete stradale provinciale e della quota parte ricadente in zona montana, peso del 50 per cento;

2. numero di veicoli circolanti per provincia, peso del 28 per cento;

b) incidentalità, peso del 10 per cento, articolato secondo i seguenti parametri:

1. numerosità degli incidenti per km di rete stradale;

2. numerosità dei morti per km di rete stradale;

3. numerosità dei feriti per km di rete stradale;

c) vulnerabilità per fenomeni di dissesto idrogeologico, peso del 12 per cento, articolato nei seguenti parametri:

1. popolazione a rischio residente in aree a pericolosità da frana su base provinciale, peso del 6 cento;

2. popolazione a rischio residente in aree a pericolosità idraulica su base provinciale, peso del 6 per cento.

Art. 3.

Piano di riparto

1. Ai fini del trasferimento delle risorse di cui all'art. 1 alle province ed alle città metropolitane, è approvato il Piano di riparto di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, elaborato sulla base dei criteri e dei pesi di ponderazione degli stessi e dei parametri di cui all'art. 2, nonché degli indicatori riportati nell'allegato 2.

2. La Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, sulla base del riparto di cui all'allegato 3, all'impegno ed al trasferimento dei fianziamenti alle province ed alle città metropolitane, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto.

Art. 4.

Utilizzo delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono utilizzate esclusivamente per:

a) la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonché le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione purché coerenti con i contenuti e le finalità della legge e del presente

decreto comprese le spese per l'effettuazione di rilievi concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato/condizioni dell'infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il livello di incidentalità, l'esposizione al rischio idrogeologico;

b) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell'infrastruttura incluse le pavimentazioni, i ponti, i viadotti, i manufatti, le gallerie, i dispositivi di ritenuta, i sistemi di smaltimento acque, la segnaletica, l'illuminazione, le opere per la stabilità dei pendii di interesse della rete stradale, i sistemi di info-mobilità, le installazione di sensoristica di controllo dello stato dell'infrastruttura;

c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonché delle opere d'arte per garantire la sicurezza degli utenti;

d) la realizzazione di interventi di ambito stradale che prevedono:

1. la realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze deboli;

2. il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della pubblica incolumità;

3. la riduzione dell'inquinamento ambientale;

4. la riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i trasporti eccezionali;

5. la riduzione dell'esposizione al rischio idrogeologico;

6. l'incremento della durabilità per la riduzione dei costi di manutenzione.

2. Le risorse di cui all'art. 1 non sono utilizzabili per realizzare nuove tratte di infrastrutture o interventi non di ambito stradale.

Art. 5.

Programmazione degli interventi e trasferimento delle risorse

1. Sulla base del piano di riparto di cui all'allegato 3, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, è assunto l'impegno pluriennale delle risorse. Le risorse sono trasferite alle province ed alle città metropolitane interamente per ciascuna annualità secondo il piano di riparto dopo l'approvazione dei programmi articolati per ciascuna annualità di finanziamento, entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Il Programma per l'annualità 2018, che deve contenere un cronoprogramma dell'*iter* attuativo e della realizzazione degli interventi che preveda quale termine temporale ultimo la data del 31 marzo 2019, è redatto dalle province e dalle città metropolitane e deve essere trasmesso alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il Programma è considerato autorizzato in assenza di osservazioni da parte della citata Direzione entro trenta giorni dalla ricezione del programma da inviare via pec alla medesima Direzione. Il Programma relativo all'annualità 2018 contiene interventi di manutenzione caratterizzati da urgenza ed è considerato autorizzato anche in presenza di una ridotta base informativa, purché la tipologia, la localizzazione e la priorità degli interventi programmati siano individuati avendo in considerazione principalmente la sicurezza stradale, la tutela delle utenze deboli, la salvaguardia della pubblica incolumità, la riduzione dell'esposizione al rischio idrogeologico, la riduzione del rischio da trasporto merci, inclusi i trasporti eccezionali.

3. Il trasferimento delle risorse relative alle ulteriori annualità è effettuato sulla base del Programma quinquennale 2019-2023 che le province e le città metropolitane devono presentare inderogabilmente entro il 31 ottobre 2018.

4. Il Programma quinquennale è considerato autorizzato in assenza di osservazioni da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da formulare entro novanta giorni dalla ricezione del programma.

5. Il Programma quinquennale 2019-2023 è sviluppato sulla base:

a) della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello stato dell'infrastruttura, del traffico, dell'incidentalità e dell'esposizione al rischio idrogeologico;

b) dell'analisi della situazione esistente;

c) della previsione dell'evoluzione.

6. Il Programma quinquennale deve contenere interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo, sviluppando in particolare gli aspetti connessi alla durabilità degli interventi, ai benefici apportati in termini di sicurezza, di riduzione del rischio, di qualità della circolazione degli utenti ed ai relativi costi e deve riportare, attraverso un cronoprogramma degli interventi, i seguenti elementi:

a) inizio e fine dell'attività di progettazione;

b) inizio e fine della procedura di aggiudicazione;

c) inizio e fine dei lavori;

d) inizio e fine del collaudo o certificazione di regolare esecuzione dei lavori.

7. Il Programma relativo alle successive annualità, oltre a contenere il cronoprogramma di cui al comma 6, deve contenere le schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento da realizzare.

8. Al fine di uniformare le attività ed espletare il monitoraggio, la Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul sito istituzionale il modello delle schede descrittive.

9. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento è effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento del Programma.

10. Gli interventi inseriti nel Programma possono anche avere durata pluriennale, evidenziando le somme oggetto di rendicontazione relative alla singola annualità da effettuare entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento.

Art. 6.

Revoca delle risorse

1. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi nell'annualità di riferimento, è disposta la revoca delle risorse, per la quota non spesa, ai sensi dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicando una pari riduzione sui trasferimenti di risorse relative alle successive annualità.

2. Le risorse revocate alle singole province o città metropolitane, per mancata o parziale realizzazione degli interventi, sono versate in conto entrate del bilancio dello Stato - capitolo n. 3570, art. 5, capo XV, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'art. 1, comma 1072, della citata legge n. 205 del 2018.

3. Le risorse relative all'annualità 2023 oggetto di revoca sono versate direttamente dalle province e dalle città metropolitane assegnatarie al capitolo di cui al comma 2, entro centottanta giorni dalla richiesta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riportando la seguente causale: «somma revocata finanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205» e la ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali.

4. Non si procede a revoca qualora il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 è imputabile alla presenza di contenzioso o in caso di calamità naturali che abbiano interferito con la realizzazione degli interventi.

Art. 7.

Variazioni finanziarie

1. Qualora si rendono disponibili ulteriori risorse relativamente alle annualità di cui all'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per le medesime finalità, con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si procede alla assegnazione delle stesse in proporzione ai coefficienti del piano di riparto, previa presentazione di un programma integrativo d'interventi per le annualità corrispondenti.

2. Nel caso in cui sono apportate variazioni alla disponibilità delle somme in bilancio, rispetto a quanto assegnato dal piano di riparto, anche gli impegni di spesa sono variati in proporzione ai coefficienti del piano.

Art. 8.

Monitoraggio

1. La Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *k)*, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, il monitoraggio delle attività indicate nel presente decreto, tramite una specifica piattaforma informatica realizzata attraverso l'utilizzo delle risorse assegnate alla medesima struttura.

Art. 9.

Ammissibilità delle spese

1. Le spese effettuate devono essere compatibili con quanto previsto dall'art. 1, commi 1076, 1077 e 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2018

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2018
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 1-512

ALLEGATO *1*

Nota metodologica sui criteri di ripartizione delle risorse tra le Province e le Città Metropolitane (CM).

L'art. 1, comma 1077, della Legge di Bilancio 2018 definisce i criteri elencati di seguito ai fini del riparto delle risorse:

A. consistenza della rete viaria,
B. tasso di incidentalità,
C. vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.

I singoli criteri sono espressi in funzione di parametri specifici per ciascuno dei quali sono specificate la fonte dei dati e le modalità di calcolo.

A. La **consistenza della rete viaria** è stata valutata in funzione di tre parametri, pubblicati nel documento SOSE "*Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane per il 2018*" tabella A1: "*Variabili determinanti dei fabbisogni standard aggiornate all'annualità 2015*" del 20 settembre 2017, predisposto in base al Decreto Legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e approvato dalla Commissione Tecnica per i fabbisogni standard il 20/09/2017:

1. i km di strade totali gestiti dall'ente (CP01U 2014) $\mathbf{E_{toti}}$;
2. i km di strade in superfici montane (elaborazioni SOSE su dati CP01U 2014) $\mathbf{E_{moni}}$;
3. il numero dei veicoli circolanti (ACI 2015) **VC**.

I dati, indicati al punto 1 e 2, sono stati integrati mediante i certificati del conto consuntivo delle Province e Città Metropolitane (CM) di Sicilia e Sardegna.

L'indicatore che misura l'estensione della rete stradale, misurata in km, in gestione della Provincia e Città Metropolitana i-esima è stato calcolato come una combinazione dei primi due parametri precedenti secondo la formula:

$$I_{RETEi} = E_{toti} + (C_{oeff} * E_{moni})$$

dove $\mathbf{C_{oeff}}$ è un coefficiente pari a **0,4** per le 3 Province montane (Verbano-Cusio-Ossola, Sondrio e Belluno) e **0,2** per tutte le altre Province e CM.

L'indicatore relativo al parametro numero di veicoli circolanti **VC** esprime il diverso utilizzo delle strade e i conseguenti effetti sull'usura e, quindi, sulla manutenzione della rete stradale.

B. Il tasso di incidentalità è stato calcolato in funzione di tre parametri, tratti dal sito dell'ACI sezione "Studi e ricerche / Dati e statistiche / Incidentalità" *Incidenti strade provinciali 2015* (*). In particolare, i tre parametri sono:

1. il numero di incidenti per km di rete $\mathbf{I_{km}}$
2. il numero di morti per km di rete $\mathbf{M_{km}}$
3. il numero di feriti per km di rete $\mathbf{F_{km}}$

L'indicatore della Provincia e Città Metropolitana i-esima è una combinazione dei tre parametri secondo la formula:

$$I_{INCi} = (I_{kmi} * C_{oef1}) + (M_{kmi} * C_{oef2}) + (F_{kmi} * C_{oef3})$$

dove

C_{oef1} rappresenta il costo generale medio per incidente € **10.986 (**)**

C_{oef2} rappresenta il costo medio umano per decesso € **1.503.990 (**)**

C_{oef3} rappresenta il costo medio umano per ferito € **42.219 (**)**

(*) Per la provincia di Cosenza è stato utilizzato il dato dell'estensione chilometrica della rete provinciale pubblicato nel documento SOSE "*Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane per il 2018*" perché nei dati ACI l'estensione non è dichiarata per 231 strade provinciali su 238.

(**) Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale *Studio di valutazione dei Costi Sociali dell'incidentalità stradale*, approvato *con Decreto Dirigenziale del 24/09/2012 n. 189*. (Tabella 2-5 – *Costo medio umano per decesso – Anno 2010* e Tabella 3-5 – *Costo medio umano per ferito – Anno 2010* e Tabella 4-3 – *Costi Generali per incidente – Anno 2010)*.

C. La vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico è stata calcolata utilizzando due parametri tratti dal rapporto ISPRA 2015 *Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio* - Rapporto n° 233/2015 – Roma Dicembre 2015.

1. la popolazione a rischio residente in aree a pericolosità da frana PAI (elevata e molto elevata) su base provinciale e CM (tabella 5.4 del Rapporto) P_{frai}
2. la popolazione a rischio residente in aree a pericolosità idraulica (Media – P2) su base provinciale e CM (tabella 5.20 del Rapporto) P_{idri}

L'indicatore finale I_i per la Provincia e Città Metropolitana i-esima, per il riparto delle risorse, è il risultato della combinazione lineare dei diversi criteri ognuno rapportato al totale.

In tabella sono indicati i pesi dei singoli criteri utilizzati per il calcolo dell'indicatore finale I_i.

Criteri	Peso	Parametri e calcolo indicatori	Peso
Consistenza I_{RETE}	78 %	Combinazione pesata dei parametri di estensione chilometrica della rete stradale provinciale: totale (E_{tot}) e in zona montana (E_{mon})	50,0%
		Numero di veicoli circolanti (VC)	28,0%
Incidentalità I_{INC}	10 %	Combinazione pesata dei parametri: numerosità degli incidenti I_{km}, dei morti M_{km} e dei feriti F_{km} per km di rete stradale	10,0%
Vulnerabilità per fenomeni di dissesto idrogeologico I_{VUL}	12 %	Popolazione a rischio residente in aree a pericolosità da frana su base provinciale P_{fra}	6,0%
		Popolazione a rischio residente in aree a pericolosità idraulica su base provinciale P_{idr}	6,0%

L'indicatore finale I_i per la Provincia e Città Metropolitana i, per il riparto delle risorse, è pari a:

$$I_i = (I_{RETEi}/\Sigma_i I_{RETEi}) * 0,50 + (VC_i/\Sigma_i VC_i) * 0,28 + (I_{INCi}/ \Sigma_i I_{INCi}) * 0,10 + (P_{frai}/ \Sigma_i P_{frai}) * 0,06 + (P_{idri}/ \Sigma_i P_{idri}) * 0,06$$

Si specifica che per esigenza di sintesi nell'allegato 2 l'indicatore riporta solo due cifre decimali mentre ai fini del calcolo del piano di riparto dell'allegato 3 sono state utilizzate tutte le cifre decimali.

ALLEGATO 2

PARAMETRI E COEFFICIENTI DI RIPARTO

Provincia	Criterio Peso	Consistenza della rete viaria 78 %		Incidentalità 10%	Vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico 12%		Indicatore
	Parametro Peso	Estensione 50 %	N° veicoli 28 %		Vulnerabilità Frane 6 %	Vulnerabilità Alluvioni 6 %	
Alessandria		1,62%	0,80%	0,58%	0,42%	0,22%	1,13%
Asti		0,96%	0,41%	0,39%	0,28%	0,09%	0,66%
Biella		0,58%	0,35%	0,64%	0,11%	0,11%	0,46%
Cuneo		2,66%	1,15%	0,65%	0,88%	0,51%	1,80%
Novara		0,59%	0,65%	0,71%	0,13%	0,12%	0,56%
Torino		2,52%	3,94%	1,30%	2,46%	2,13%	2,77%
Verbano-Cusio-Ossola		0,55%	0,29%	0,50%	2,05%	0,48%	0,56%
Vercelli		0,78%	0,32%	0,49%	0,16%	0,14%	0,55%
Bergamo		1,06%	1,86%	1,83%	0,96%	0,57%	1,32%
Brescia		1,28%	2,14%	2,08%	0,93%	0,81%	1,55%
Como		0,47%	1,06%	2,40%	0,52%	0,19%	0,81%
Cremona		0,66%	0,59%	1,88%	0,00%	0,19%	0,69%
Lecco		0,34%	0,59%	2,52%	0,48%	0,20%	0,63%
Lodi		0,33%	0,36%	1,01%	0,00%	0,09%	0,37%
Mantova		0,86%	0,74%	1,85%	0,00%	0,33%	0,84%
Milano		0,54%	4,89%	3,96%	0,00%	1,55%	2,13%
Monza e della Brianza		0,18%	1,43%	4,63%	0,00%	0,32%	0,97%
Pavia		1,50%	0,93%	0,92%	0,16%	0,12%	1,12%
Sondrio		0,40%	0,33%	0,49%	0,55%	0,15%	0,38%
Varese		0,50%	1,54%	2,28%	0,21%	0,30%	0,94%
Belluno		0,97%	0,36%	1,06%	0,22%	0,00%	0,71%
Padova		0,82%	1,62%	2,34%	0,03%	2,97%	1,28%
Rovigo		0,39%	0,43%	1,20%	0,00%	0,13%	0,44%
Treviso		0,99%	1,53%	2,23%	0,02%	0,62%	1,19%
Venezia		0,72%	1,24%	2,74%	0,00%	2,83%	1,15%
Verona		1,08%	1,64%	1,43%	0,10%	0,63%	1,19%
Vicenza		1,00%	1,54%	2,06%	0,19%	0,62%	1,19%
Genova		0,89%	1,45%	0,34%	5,68%	2,16%	1,35%
Imperia		0,66%	0,43%	0,18%	0,61%	0,51%	0,53%
La Spezia		0,50%	0,38%	0,31%	0,63%	0,81%	0,47%
Savona		0,64%	0,56%	0,60%	0,80%	0,88%	0,64%
Bologna		1,08%	1,69%	1,56%	1,29%	9,43%	1,81%
Ferrara		0,66%	0,62%	1,41%	0,00%	6,08%	1,01%
Forlì-Cesena		0,84%	0,74%	0,73%	1,51%	4,31%	1,05%
Modena		0,89%	1,25%	1,29%	1,04%	6,29%	1,37%
Parma		1,09%	0,80%	1,07%	1,27%	2,76%	1,12%
Piacenza		0,89%	0,52%	0,51%	0,66%	2,40%	0,83%
Ravenna		0,60%	0,73%	1,68%	0,20%	5,78%	1,03%
Reggio Emilia		0,77%	0,97%	1,35%	1,00%	7,08%	1,28%
Rimini		0,36%	0,64%	1,07%	0,61%	3,38%	0,71%
Arezzo		1,00%	0,66%	0,66%	0,66%	0,81%	0,84%
Firenze		1,13%	1,99%	1,38%	1,83%	5,85%	1,72%
Grosseto		1,40%	0,43%	0,50%	1,42%	0,26%	0,97%
Livorno		0,38%	0,64%	1,54%	0,25%	0,54%	0,57%
Lucca		0,55%	0,74%	2,43%	2,76%	1,57%	0,98%
Massa-Carrara		0,58%	0,35%	0,25%	1,24%	0,71%	0,53%
Pisa		0,72%	0,77%	1,30%	0,65%	3,61%	0,96%
Pistoia		0,40%	0,50%	2,06%	0,76%	1,70%	0,69%
Prato		0,06%	0,43%	1,50%	0,15%	1,06%	0,37%
Siena		1,28%	0,53%	0,42%	1,39%	0,25%	0,93%
Perugia		2,11%	1,28%	0,50%	0,20%	0,83%	1,52%
Terni		0,69%	0,43%	0,33%	0,15%	0,14%	0,51%
Ancona		0,76%	0,86%	1,32%	1,09%	0,22%	0,83%
Ascoli Piceno		0,80%	0,40%	0,35%	0,23%	0,23%	0,58%
Fermo		0,64%	0,32%	0,79%	0,24%	0,05%	0,51%
Macerata		1,16%	0,61%	0,49%	0,45%	0,06%	0,83%
Pesaro-Urbino		1,13%	0,69%	0,54%	0,47%	0,34%	0,86%
Frosinone		1,31%	0,93%	0,48%	2,99%	0,13%	1,15%
Latina		0,84%	1,03%	1,59%	0,91%	0,14%	0,93%
Rieti		0,99%	0,30%	0,33%	0,11%	0,14%	0,63%
Roma		1,72%	7,41%	2,08%	1,56%	1,68%	3,34%
Viterbo		1,17%	0,62%	0,73%	0,97%	0,04%	0,89%
Chieti		1,42%	0,72%	0,27%	2,51%	0,03%	1,09%
L'Aquila		1,62%	0,56%	0,33%	1,85%	0,05%	1,12%
Pescara		0,60%	0,55%	0,58%	0,89%	1,21%	0,64%
Teramo		1,16%	0,57%	0,44%	1,04%	0,24%	0,86%
Campobasso		1,21%	0,41%	0,24%	0,95%	0,03%	0,80%
Isernia		0,75%	0,18%	0,13%	0,69%	0,04%	0,48%
Avellino		1,36%	0,71%	0,27%	3,79%	0,42%	1,16%
Benevento		1,03%	0,49%	0,40%	2,30%	0,08%	0,84%
Caserta		1,10%	1,44%	0,90%	2,73%	0,76%	1,25%
Napoli		0,60%	4,77%	2,18%	8,34%	0,84%	2,40%
Salerno		2,22%	1,86%	1,12%	7,84%	2,06%	2,34%
Bari		1,25%	1,83%	1,98%	0,30%	0,45%	1,38%
Barletta-Andria-Trani		0,45%	0,56%	1,05%	0,47%	0,22%	0,53%
Brindisi		0,69%	0,64%	1,23%	0,11%	0,14%	0,66%
Foggia		2,06%	0,87%	0,47%	2,47%	0,40%	1,49%
Lecce		1,51%	1,35%	1,39%	0,43%	0,48%	1,32%
Taranto		0,97%	0,85%	0,73%	0,13%	0,36%	0,83%
Matera		1,06%	0,33%	0,41%	0,34%	0,03%	0,69%
Potenza		2,20%	0,65%	0,22%	2,46%	0,03%	1,45%
Catanzaro		1,35%	0,61%	0,24%	1,84%	0,28%	1,00%
Cosenza		2,11%	1,23%	0,14%	3,23%	0,37%	1,63%
Crotone		0,64%	0,27%	0,27%	0,43%	0,16%	0,46%
Reggio Calabria		1,37%	0,95%	0,22%	1,37%	0,29%	1,07%
Vibo Valentia		0,68%	0,28%	0,22%	0,37%	0,24%	0,48%
Cagliari		0,59%	0,94%	0,57%	0,06%	0,32%	0,64%
Nuoro		1,10%	0,38%	0,39%	0,87%	0,12%	0,75%
Oristano		0,75%	0,27%	0,33%	0,07%	0,27%	0,50%
Sassari		1,79%	0,85%	0,37%	0,77%	0,49%	1,25%
Sud Sardegna		0,50%	0,35%	0,98%	0,28%	0,46%	0,49%
Agrigento		0,93%	0,78%	0,21%	0,66%	0,05%	0,75%
Caltanissetta		0,86%	0,43%	0,14%	0,21%	0,00%	0,58%
Catania		1,60%	2,21%	0,69%	0,57%	0,03%	1,52%
Enna		0,81%	0,28%	0,08%	0,26%	0,00%	0,51%
Messina		2,32%	1,17%	0,28%	0,71%	0,09%	1,56%
Palermo		1,73%	2,12%	0,22%	1,40%	0,27%	1,58%
Ragusa		0,39%	0,60%	1,51%	0,34%	0,00%	0,53%
Siracusa		1,15%	0,74%	0,38%	0,10%	0,03%	0,83%
Trapani		1,02%	0,78%	0,58%	0,13%	0,01%	0,79%
ToT		**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Macro Regione	Indicatore
NORD	40,59%
CENTRO	21,16%
SU+ISOLE	38,25%

ALLEGATO 3

PIANO DI RIPARTO

Macro Regione	Regione	Provincia			Indicatore	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE
		Nome	Codice	Tipo		€ 120.000.000,00	€ 300.000.000,00	€ 300.000.000,00	€ 300.000.000,00	€ 300.000.000,00	€ 300.000.000,00	€ 1.620.000.000,00
NORD	Piemonte	Alessandria	6	2	1,13%	€ 1.356.994,60	€ 3.392.486,51	€ 3.392.486,51	€ 3.392.486,51	€ 3.392.486,51	€ 3.392.486,51	€ 18.319.427,13
		Asti	5	2	0,66%	€ 788.036,47	€ 1.970.091,18	€ 1.970.091,18	€ 1.970.091,18	€ 1.970.091,18	€ 1.970.091,18	€ 10.638.492,35
		Biella	96	2	0,46%	€ 557.872,51	€ 1.394.681,27	€ 1.394.681,27	€ 1.394.681,27	€ 1.394.681,27	€ 1.394.681,27	€ 7.531.278,84
		Cuneo	4	2	1,80%	€ 2.158.764,72	€ 5.396.911,81	€ 5.396.911,81	€ 5.396.911,81	€ 5.396.911,81	€ 5.396.911,81	€ 29.143.323,77
		Novara	3	2	0,56%	€ 675.853,19	€ 1.689.632,97	€ 1.689.632,97	€ 1.689.632,97	€ 1.689.632,97	€ 1.689.632,97	€ 9.124.018,06
		Torino	1	1	2,77%	€ 3.323.614,92	€ 8.309.037,30	€ 8.309.037,30	€ 8.309.037,30	€ 8.309.037,30	€ 8.309.037,30	€ 44.868.801,44
		Verbano-Cusio-Ossola	103	3	0,56%	€ 668.955,66	€ 1.672.389,15	€ 1.672.389,15	€ 1.672.389,15	€ 1.672.389,15	€ 1.672.389,15	€ 9.030.901,43
		Vercelli	2	2	0,55%	€ 656.991,83	€ 1.642.479,57	€ 1.642.479,57	€ 1.642.479,57	€ 1.642.479,57	€ 1.642.479,57	€ 8.869.389,67
	Lombardia	Bergamo	16	2	1,32%	€ 1.589.384,20	€ 3.973.460,50	€ 3.973.460,50	€ 3.973.460,50	€ 3.973.460,50	€ 3.973.460,50	€ 21.456.686,67
		Brescia	17	2	1,55%	€ 1.864.305,00	€ 4.660.762,49	€ 4.660.762,49	€ 4.660.762,49	€ 4.660.762,49	€ 4.660.762,49	€ 25.168.117,46
		Como	13	2	0,81%	€ 977.558,32	€ 2.443.895,80	€ 2.443.895,80	€ 2.443.895,80	€ 2.443.895,80	€ 2.443.895,80	€ 13.197.037,34
		Cremona	19	2	0,69%	€ 831.445,54	€ 2.078.613,85	€ 2.078.613,85	€ 2.078.613,85	€ 2.078.613,85	€ 2.078.613,85	€ 11.224.514,77
		Lecco	97	2	0,63%	€ 756.857,02	€ 1.892.142,56	€ 1.892.142,56	€ 1.892.142,56	€ 1.892.142,56	€ 1.892.142,56	€ 10.217.569,81
		Lodi	98	2	0,37%	€ 446.030,42	€ 1.115.076,04	€ 1.115.076,04	€ 1.115.076,04	€ 1.115.076,04	€ 1.115.076,04	€ 6.021.410,64
		Mantova	20	2	0,84%	€ 1.012.703,65	€ 2.531.759,12	€ 2.531.759,12	€ 2.531.759,12	€ 2.531.759,12	€ 2.531.759,12	€ 13.671.499,27
		Milano	15	1	2,13%	€ 2.552.058,21	€ 6.380.145,52	€ 6.380.145,52	€ 6.380.145,52	€ 6.380.145,52	€ 6.380.145,52	€ 34.452.785,82
		Monza e della Brianza	108	2	0,97%	€ 1.165.837,45	€ 2.914.593,63	€ 2.914.593,63	€ 2.914.593,63	€ 2.914.593,63	€ 2.914.593,63	€ 15.738.805,61
		Pavia	18	2	1,12%	€ 1.343.824,94	€ 3.359.562,36	€ 3.359.562,36	€ 3.359.562,36	€ 3.359.562,36	€ 3.359.562,36	€ 18.141.636,72
		Sondrio	14	3	0,38%	€ 457.916,45	€ 1.144.791,13	€ 1.144.791,13	€ 1.144.791,13	€ 1.144.791,13	€ 1.144.791,13	€ 6.181.872,08
		Varese	12	2	0,94%	€ 1.128.008,55	€ 2.820.021,37	€ 2.820.021,37	€ 2.820.021,37	€ 2.820.021,37	€ 2.820.021,37	€ 15.228.115,38
	Veneto	Belluno	25	3	0,71%	€ 848.072,37	€ 2.120.180,93	€ 2.120.180,93	€ 2.120.180,93	€ 2.120.180,93	€ 2.120.180,93	€ 11.448.977,04
		Padova	28	2	1,28%	€ 1.536.074,86	€ 3.840.187,15	€ 3.840.187,15	€ 3.840.187,15	€ 3.840.187,15	€ 3.840.187,15	€ 20.737.010,62
		Rovigo	29	2	0,44%	€ 528.604,77	€ 1.321.511,93	€ 1.321.511,93	€ 1.321.511,93	€ 1.321.511,93	€ 1.321.511,93	€ 7.136.164,41
		Treviso	26	2	1,19%	€ 1.424.642,08	€ 3.561.605,20	€ 3.561.605,20	€ 3.561.605,20	€ 3.561.605,20	€ 3.561.605,20	€ 19.232.668,11
		Venezia	27	1	1,15%	€ 1.379.434,87	€ 3.448.587,18	€ 3.448.587,18	€ 3.448.587,18	€ 3.448.587,18	€ 3.448.587,18	€ 18.622.370,76
		Verona	23	2	1,19%	€ 1.423.154,95	€ 3.557.887,38	€ 3.557.887,38	€ 3.557.887,38	€ 3.557.887,38	€ 3.557.887,38	€ 19.212.591,83
		Vicenza	24	2	1,19%	€ 1.423.641,68	€ 3.559.104,19	€ 3.559.104,19	€ 3.559.104,19	€ 3.559.104,19	€ 3.559.104,19	€ 19.219.162,62
	Liguria	Genova	10	1	1,35%	€ 1.623.327,08	€ 4.058.317,70	€ 4.058.317,70	€ 4.058.317,70	€ 4.058.317,70	€ 4.058.317,70	€ 21.914.915,56
		Imperia	8	2	0,53%	€ 640.699,96	€ 1.601.749,89	€ 1.601.749,89	€ 1.601.749,89	€ 1.601.749,89	€ 1.601.749,89	€ 8.649.449,43
		La Spezia	11	2	0,47%	€ 567.274,76	€ 1.418.186,90	€ 1.418.186,90	€ 1.418.186,90	€ 1.418.186,90	€ 1.418.186,90	€ 7.658.209,26
		Savona	9	2	0,64%	€ 766.294,45	€ 1.915.736,13	€ 1.915.736,13	€ 1.915.736,13	€ 1.915.736,13	€ 1.915.736,13	€ 10.344.975,08
	Emilia-Romagna	Bologna	37	1	1,81%	€ 2.172.434,77	€ 5.431.086,92	€ 5.431.086,92	€ 5.431.086,92	€ 5.431.086,92	€ 5.431.086,92	€ 29.327.869,35
		Ferrara	38	2	1,01%	€ 1.209.082,53	€ 3.022.706,33	€ 3.022.706,33	€ 3.022.706,33	€ 3.022.706,33	€ 3.022.706,33	€ 16.322.614,18
		Forlì-Cesena	40	2	1,05%	€ 1.254.588,84	€ 3.136.472,09	€ 3.136.472,09	€ 3.136.472,09	€ 3.136.472,09	€ 3.136.472,09	€ 16.936.949,31
		Modena	36	2	1,37%	€ 1.639.075,06	€ 4.097.687,66	€ 4.097.687,66	€ 4.097.687,66	€ 4.097.687,66	€ 4.097.687,66	€ 22.127.513,37
		Parma	34	2	1,12%	€ 1.342.764,28	€ 3.356.910,70	€ 3.356.910,70	€ 3.356.910,70	€ 3.356.910,70	€ 3.356.910,70	€ 18.127.317,78
		Piacenza	33	2	0,83%	€ 991.498,13	€ 2.478.745,33	€ 2.478.745,33	€ 2.478.745,33	€ 2.478.745,33	€ 2.478.745,33	€ 13.385.224,81
		Ravenna	39	2	1,03%	€ 1.238.991,80	€ 3.097.479,49	€ 3.097.479,49	€ 3.097.479,49	€ 3.097.479,49	€ 3.097.479,49	€ 16.726.389,25
		Reggio Emilia	35	2	1,28%	€ 1.533.753,56	€ 3.834.383,90	€ 3.834.383,90	€ 3.834.383,90	€ 3.834.383,90	€ 3.834.383,90	€ 20.705.673,08
		Rimini	99	2	0,71%	€ 849.922,57	€ 2.124.806,41	€ 2.124.806,41	€ 2.124.806,41	€ 2.124.806,41	€ 2.124.806,41	€ 11.473.954,64
CENTRO	Toscana	Arezzo	51	2	0,84%	€ 1.004.012,12	€ 2.510.030,29	€ 2.510.030,29	€ 2.510.030,29	€ 2.510.030,29	€ 2.510.030,29	€ 13.554.163,57
		Firenze	48	1	1,72%	€ 2.067.205,22	€ 5.168.013,06	€ 5.168.013,06	€ 5.168.013,06	€ 5.168.013,06	€ 5.168.013,06	€ 27.907.270,52
		Grosseto	53	2	0,97%	€ 1.163.864,75	€ 2.909.661,88	€ 2.909.661,88	€ 2.909.661,88	€ 2.909.661,88	€ 2.909.661,88	€ 15.712.174,18
		Livorno	49	2	0,57%	€ 685.642,29	€ 1.714.105,72	€ 1.714.105,72	€ 1.714.105,72	€ 1.714.105,72	€ 1.714.105,72	€ 9.256.170,87
		Lucca	46	2	0,98%	€ 1.181.486,09	€ 2.953.715,23	€ 2.953.715,23	€ 2.953.715,23	€ 2.953.715,23	€ 2.953.715,23	€ 15.950.062,22
		Massa-Carrara	45	2	0,53%	€ 636.573,09	€ 1.591.432,74	€ 1.591.432,74	€ 1.591.432,74	€ 1.591.432,74	€ 1.591.432,74	€ 8.593.736,77
		Pisa	50	2	0,96%	€ 1.155.693,25	€ 2.889.233,13	€ 2.889.233,13	€ 2.889.233,13	€ 2.889.233,13	€ 2.889.233,13	€ 15.601.858,91
		Pistoia	47	2	0,69%	€ 831.515,61	€ 2.078.789,02	€ 2.078.789,02	€ 2.078.789,02	€ 2.078.789,02	€ 2.078.789,02	€ 11.225.460,69
		Prato	100	2	0,37%	€ 449.244,49	€ 1.123.111,23	€ 1.123.111,23	€ 1.123.111,23	€ 1.123.111,23	€ 1.123.111,23	€ 6.064.800,66
		Siena	52	2	0,93%	€ 1.117.363,32	€ 2.793.408,30	€ 2.793.408,30	€ 2.793.408,30	€ 2.793.408,30	€ 2.793.408,30	€ 15.084.404,82
	Umbria	Perugia	54	2	1,52%	€ 1.828.727,61	€ 4.571.819,04	€ 4.571.819,04	€ 4.571.819,04	€ 4.571.819,04	€ 4.571.819,04	€ 24.687.822,79
		Terni	55	2	0,51%	€ 615.665,63	€ 1.539.164,08	€ 1.539.164,08	€ 1.539.164,08	€ 1.539.164,08	€ 1.539.164,08	€ 8.311.486,01
	Marche	Ancona	42	2	0,83%	€ 998.220,10	€ 2.495.550,24	€ 2.495.550,24	€ 2.495.550,24	€ 2.495.550,24	€ 2.495.550,24	€ 13.475.971,31
		Ascoli Piceno	44	2	0,58%	€ 690.494,85	€ 1.726.237,12	€ 1.726.237,12	€ 1.726.237,12	€ 1.726.237,12	€ 1.726.237,12	€ 9.321.680,46
		Fermo	109	2	0,51%	€ 611.346,98	€ 1.528.367,45	€ 1.528.367,45	€ 1.528.367,45	€ 1.528.367,45	€ 1.528.367,45	€ 8.253.184,23
		Macerata	43	2	0,83%	€ 997.118,27	€ 2.492.795,67	€ 2.492.795,67	€ 2.492.795,67	€ 2.492.795,67	€ 2.492.795,67	€ 13.461.096,61
		Pesaro-Urbino	41	2	0,86%	€ 1.033.646,52	€ 2.584.116,29	€ 2.584.116,29	€ 2.584.116,29	€ 2.584.116,29	€ 2.584.116,29	€ 13.954.227,97
	Lazio	Frosinone	60	2	1,15%	€ 1.380.607,74	€ 3.451.519,34	€ 3.451.519,34	€ 3.451.519,34	€ 3.451.519,34	€ 3.451.519,34	€ 18.638.204,44
		Latina	59	2	0,93%	€ 1.112.730,71	€ 2.781.826,78	€ 2.781.826,78	€ 2.781.826,78	€ 2.781.826,78	€ 2.781.826,78	€ 15.021.864,64
		Rieti	57	2	0,63%	€ 754.570,02	€ 1.886.425,05	€ 1.886.425,05	€ 1.886.425,05	€ 1.886.425,05	€ 1.886.425,05	€ 10.186.695,25
		Roma	58	1	3,34%	€ 4.007.300,26	€ 10.018.250,66	€ 10.018.250,66	€ 10.018.250,66	€ 10.018.250,66	€ 10.018.250,66	€ 54.098.553,57
		Viterbo	56	2	0,89%	€ 1.068.368,89	€ 2.670.922,21	€ 2.670.922,21	€ 2.670.922,21	€ 2.670.922,21	€ 2.670.922,21	€ 14.422.979,96
SUD	Abruzzo	Chieti	69	2	1,09%	€ 1.311.849,67	€ 3.279.624,18	€ 3.279.624,18	€ 3.279.624,18	€ 3.279.624,18	€ 3.279.624,18	€ 17.709.970,58
		L'Aquila	66	2	1,12%	€ 1.338.349,65	€ 3.345.874,13	€ 3.345.874,13	€ 3.345.874,13	€ 3.345.874,13	€ 3.345.874,13	€ 18.067.720,31
		Pescara	68	2	0,64%	€ 765.355,70	€ 1.913.389,26	€ 1.913.389,26	€ 1.913.389,26	€ 1.913.389,26	€ 1.913.389,26	€ 10.332.302,01
		Teramo	67	2	0,86%	€ 1.031.570,59	€ 2.578.926,47	€ 2.578.926,47	€ 2.578.926,47	€ 2.578.926,47	€ 2.578.926,47	€ 13.926.202,96
	Molise	Campobasso	70	2	0,80%	€ 962.780,75	€ 2.406.951,88	€ 2.406.951,88	€ 2.406.951,88	€ 2.406.951,88	€ 2.406.951,88	€ 12.997.540,13
		Isernia	94	2	0,48%	€ 577.408,49	€ 1.443.521,22	€ 1.443.521,22	€ 1.443.521,22	€ 1.443.521,22	€ 1.443.521,22	€ 7.795.014,57
	Campania	Avellino	64	2	1,16%	€ 1.390.041,16	€ 3.475.102,90	€ 3.475.102,90	€ 3.475.102,90	€ 3.475.102,90	€ 3.475.102,90	€ 18.765.555,65
		Benevento	62	2	0,84%	€ 1.005.021,92	€ 2.512.554,79	€ 2.512.554,79	€ 2.512.554,79	€ 2.512.554,79	€ 2.512.554,79	€ 13.567.795,88
		Caserta	61	2	1,25%	€ 1.501.094,35	€ 3.752.735,88	€ 3.752.735,88	€ 3.752.735,88	€ 3.752.735,88	€ 3.752.735,88	€ 20.264.773,76
		Napoli	63	1	2,40%	€ 2.883.598,94	€ 7.208.997,36	€ 7.208.997,36	€ 7.208.997,36	€ 7.208.997,36	€ 7.208.997,36	€ 38.928.585,74
		Salerno	65	2	2,34%	€ 2.803.782,07	€ 7.009.455,17	€ 7.009.455,17	€ 7.009.455,17	€ 7.009.455,17	€ 7.009.455,17	€ 37.851.057,91
	Puglia	Bari	72	1	1,38%	€ 1.657.405,67	€ 4.143.514,16	€ 4.143.514,16	€ 4.143.514,16	€ 4.143.514,16	€ 4.143.514,16	€ 22.374.976,49
		Barletta-Andria-Trani	110	2	0,53%	€ 632.735,59	€ 1.581.838,97	€ 1.581.838,97	€ 1.581.838,97	€ 1.581.838,97	€ 1.581.838,97	€ 8.541.930,46
		Brindisi	74	2	0,66%	€ 797.425,27	€ 1.993.563,17	€ 1.993.563,17	€ 1.993.563,17	€ 1.993.563,17	€ 1.993.563,17	€ 10.765.241,14
		Foggia	71	2	1,49%	€ 1.791.489,68	€ 4.478.724,20	€ 4.478.724,20	€ 4.478.724,20	€ 4.478.724,20	€ 4.478.724,20	€ 24.185.110,70
		Lecce	75	2	1,32%	€ 1.588.714,49	€ 3.971.786,22	€ 3.971.786,22	€ 3.971.786,22	€ 3.971.786,22	€ 3.971.786,22	€ 21.447.645,57
		Taranto	73	2	0,83%	€ 992.628,76	€ 2.481.571,90	€ 2.481.571,90	€ 2.481.571,90	€ 2.481.571,90	€ 2.481.571,90	€ 13.400.488,27
	Basilicata	Matera	77	2	0,69%	€ 822.677,73	€ 2.056.694,32	€ 2.056.694,32	€ 2.056.694,32	€ 2.056.694,32	€ 2.056.694,32	€ 11.106.149,34
		Potenza	76	2	1,45%	€ 1.741.585,64	€ 4.353.964,10	€ 4.353.964,10	€ 4.353.964,10	€ 4.353.964,10	€ 4.353.964,10	€ 23.511.406,14
	Calabria	Catanzaro	79	2	1,00%	€ 1.194.785,93	€ 2.986.964,81	€ 2.986.964,81	€ 2.986.964,81	€ 2.986.964,81	€ 2.986.964,81	€ 16.129.609,99
		Cosenza	78	2	1,63%	€ 1.956.127,44	€ 4.890.318,60	€ 4.890.318,60	€ 4.890.318,60	€ 4.890.318,60	€ 4.890.318,60	€ 26.407.720,45
		Crotone	101	2	0,46%	€ 552.973,30	€ 1.382.433,26	€ 1.382.433,26	€ 1.382.433,26	€ 1.382.433,26	€ 1.382.433,26	€ 7.465.139,58
		Reggio Calabria	80	1	1,07%	€ 1.285.475,38	€ 3.213.688,44	€ 3.213.688,44	€ 3.213.688,44	€ 3.213.688,44	€ 3.213.688,44	€ 17.353.917,56
		Vibo Valentia	102	2	0,48%	€ 572.769,24	€ 1.431.923,10	€ 1.431.923,10	€ 1.431.923,10	€ 1.431.923,10	€ 1.431.923,10	€ 7.732.384,75
ISOLE	Sardegna	Cagliari	92	1	0,64%	€ 767.364,93	€ 1.918.412,33	€ 1.918.412,33	€ 1.918.412,33	€ 1.918.412,33	€ 1.918.412,33	€ 10.359.426,56
		Nuoro	91	2	0,75%	€ 903.539,91	€ 2.258.849,77	€ 2.258.849,77	€ 2.258.849,77	€ 2.258.849,77	€ 2.258.849,77	€ 12.197.788,75
		Oristano	95	2	0,50%	€ 604.940,65	€ 1.512.351,63	€ 1.512.351,63	€ 1.512.351,63	€ 1.512.351,63	€ 1.512.351,63	€ 8.166.698,81
		Sassari	90	2	1,25%	€ 1.495.449,18	€ 3.738.622,94	€ 3.738.622,94	€ 3.738.622,94	€ 3.738.622,94	€ 3.738.622,94	€ 20.188.563,87
		Sud Sardegna	111	2	0,49%	€ 588.634,64	€ 1.471.586,61	€ 1.471.586,61	€ 1.471.586,61	€ 1.471.586,61	€ 1.471.586,61	€ 7.946.567,67
	Sicilia	Agrigento	84	2	0,75%	€ 896.891,95	€ 2.242.229,88	€ 2.242.229,88	€ 2.242.229,88	€ 2.242.229,88	€ 2.242.229,88	€ 12.108.041,33
		Caltanissetta	85	2	0,58%	€ 691.314,55	€ 1.728.286,37	€ 1.728.286,37	€ 1.728.286,37	€ 1.728.286,37	€ 1.728.286,37	€ 9.332.746,39
		Catania	87	1	1,52%	€ 1.829.183,93	€ 4.572.959,83	€ 4.572.959,83	€ 4.572.959,83	€ 4.572.959,83	€ 4.572.959,83	€ 24.693.983,09
		Enna	86	2	0,51%	€ 607.714,63	€ 1.519.286,58	€ 1.519.286,58	€ 1.519.286,58	€ 1.519.286,58	€ 1.519.286,58	€ 8.204.147,53
		Messina	83	1	1,56%	€ 1.875.288,34	€ 4.688.220,84	€ 4.688.220,84	€ 4.688.220,84	€ 4.688.220,84	€ 4.688.220,84	€ 25.316.392,53
		Palermo	82	1	1,58%	€ 1.899.516,41	€ 4.748.791,03	€ 4.748.791,03	€ 4.748.791,03	€ 4.748.791,03	€ 4.748.791,03	€ 25.643.471,58
		Ragusa	88	2	0,53%	€ 639.196,11	€ 1.597.990,28	€ 1.597.990,28	€ 1.597.990,28	€ 1.597.990,28	€ 1.597.990,28	€ 8.629.147,51
		Siracusa	89	2	0,83%	€ 992.341,48	€ 2.480.853,70	€ 2.480.853,70	€ 2.480.853,70	€ 2.480.853,70	€ 2.480.853,70	€ 13.396.609,96
		Trapani	81	2	0,79%	€ 953.231,06	€ 2.383.077,64	€ 2.383.077,64	€ 2.383.077,64	€ 2.383.077,64	€ 2.383.077,64	€ 12.868.619,28
				Totale	**100,00%**	**€ 120.000.000,00**	**€ 300.000.000,00**	**€ 300.000.000,00**	**€ 300.000.000,00**	**€ 300.000.000,00**	**€ 300.000.000,00**	**€ 1.620.000.000,00**

1=Città metropolitane 2=Enti area vasta 3=Province montane

18A02977

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 aprile 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ramipril e Idroclorotiazide Doc Generici», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 581/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Doc Generici S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ramipril e Idroclorotiazide Doc Generici»;

Vista la domanda con la quale la società Doc Generici S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 037626052 e 037626153;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 4 dicembre 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 gennaio 2018;

Vista la deliberazione n. 6 del 22 febbraio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«2,5 mg + 12,5 mg compresse» - 28 compresse in blister PVC/PCTFE/Al; A.I.C. n. 037626052 (in base 10); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,86; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,49;

«5 mg + 25 mg compresse» - 28 compresse in blister PVC/PCTFE/Al; A.I.C. n. 037626153 (in base 10); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,55; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,79.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ramipril e Idroclorotiazide Doc Generici» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ramipril e Idroclorotiazide Doc Generici» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 aprile 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A02950

DETERMINA 10 aprile 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Diclofenac Dermapharm», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 584/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Dermapharm AG ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Diclofenac Dermapharm»;

Vista la domanda con la quale la società Dermapharm AG ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 045242068 e 045242070;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 9-11 ottobre 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21-23 novembre 2017;

Vista la deliberazione n. 33 del 18 dicembre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DICLOFENAC DERMAPHARM nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«3% gel» 1 tubo in Al da 60 g; A.I.C. n. 045242068 (in base 10); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 28,74; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 53,90; nota AIFA 95;

«3% gel» 1 tubo in Al da 90 g; A.I.C. n. 045242070 (in base 10); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 43,10; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 80,84; nota AIFA 95.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Diclofenac Dermapharm» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Diclofenac Dermapharm» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: dermatologo (RRL).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 aprile 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A02983

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 16 aprile 2018.

Modifiche al regolamento n. 9 del 19 maggio 2015 e al provvedimento n. 35 del 19 giugno 2015. (Provvedimento n. 71).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice delle Assicurazioni Private);

Visto il regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 concernente «La disciplina della Banca dati degli Attestati di Rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private - Dematerializzazione dell'attestato di rischio»;

Considerata la necessità di modificare il regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e di modificare ed integrare il provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015 per adeguare la normativa secondaria e la disciplina tecnica della Banca dati degli Attestati di Rischio all'esigenza di valutare correttamente la sinistrosità dell'assicurato, anche sulla base dei sinistri pagati fuori dal periodo di osservazione, di cui alla lettera *j)* dell'art. 1 del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, laddove l'assicurato abbia cambiato compagnia (c.d. sinistri tardivi) nonché sulla base dei sinistri pagati con riferimento a coperture assicurative di durata inferiore all'anno (c.d. temporanee);

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche al regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015

1. La disposizione di cui alla lettera *h)*, del comma 1, dell'art. 2 è sostituita dalla seguente: «la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla formula tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto».

2. La disposizione di cui alla lettera *i)*, comma 1, dell'art. 2 è sostituita dalla seguente: «una tabella di sinistrosità pregressa riportante l'indicazione del numero dei sinistri pagati anche a titolo parziale, nei dieci anni anteriori alla scadenza del contratto, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità».

3. All'art. 2, comma 1, è aggiunta la seguente lettera: «*l)* Il codice Identificativo Univoco del Rischio (IUR) determinato dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell'art. 6, comma 1, del presente regolamento, e ciascun veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio».

4. Il comma 3 dell'art. 5 è sostituito dal seguente: «3. Le imprese sono responsabili della correttezza e dell'aggiornamento delle informazioni trasmesse alla Banca dati nonché degli accessi alle stesse, nel rispetto delle misure di sicurezza, anche minime, atte a garantire la protezione delle informazioni contenute nella Banca dati, in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

5. Dopo il comma 3 dell'art. 5 è aggiunto il seguente: «4. La responsabilità e il controllo dell'uso delle utenze assegnate alle imprese, al fine della consultazione delle informazioni presenti nella Banca dati, è dell'impresa e dell'amministratore di sistema individuato dall'impresa stessa. Tali soggetti nonché il personale interno, gli intermediari ed eventuali società di servizi che operano per conto dell'impresa, che in funzione delle mansioni da loro svolte sono abilitati all'accesso, sono vincolati al segreto sugli elementi informativi acquisiti e sono personalmente responsabili per la violazione degli obblighi di riservatezza derivanti dal trattamento delle informazioni acquisite tramite consultazione delle banche dati e della loro utilizzazione o divulgazione a terzi per finalità non consentite dalla legge».

6. Le disposizioni di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4 sono abrogate a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 3, comma 3, del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.

7. Nel comma 4 dell'art. 2 la frase «qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità» è sostituita dalla seguente: «qualora a seguito di più sinistri pagati nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità».

Art. 2.

Modifiche al provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015

1. L'art. 1 è sostituito dal seguente «Art. 1 (*Finalità*). — La Banca dati degli Attestati di Rischio contiene le informazioni storiche relative all'attestazione sullo stato del rischio dei veicoli assicurati e immatricolati in Italia, identificati tramite il numero di targa o tramite il telaio per i veicoli sprovvisti di targa. Il presente provvedimento, a norma dell'art. 5 del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, stabilisce le modalità tecniche di alimentazione della Banca dati degli Attestati di Rischio da parte delle imprese, le modalità di accesso e di consultazione della stessa, nonché le modalità di comunicazione delle informazioni tra imprese di assicurazione concernenti i sinistri tardivi e i sinistri relativi a coperture temporanee».

2. Dopo l'art. 4 è inserito il seguente articolo: «Art. 4-*bis* (*Comunicazione delle informazioni tra imprese di assicurazione concernenti i sinistri tardivi e i sinistri relativi a coperture temporanee*). — 1. Le imprese di assicurazione che alimentano la Banca dati degli Attestati di Rischio comunicano le informazioni riguardanti i sinistri tardivi intesi come sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee, laddove l'assicurato abbia cambiato compagnia; la comunicazione avviene secondo il tracciato record così come definito nell'allegato n. 3 al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante, nonché secondo le modalità tecniche riportate nel documento "SITA-ATRD" Documentazione Tecnica del Servizio - Comunicazione dei sinistri tra imprese tramite l'Identificativo Univoco di Rischio - Domini ed esempi» pubblicato dall'ANIA sul proprio sito internet nella parte dedicata alle imprese. 2. Il termine per l'iscrizione del sinistro tardivo nell'attestato è pari a cinque anni dal ricevimento della denuncia del sinistro o della richiesta di risarcimento dei danni».

Art. 2 - *bis*

Modifica allegato al provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015

1. L'allegato n. 1, di cui all'art. 3, del provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, è sostituito dall'allegato n. 1 al presente provvedimento.

Art. 3.

Obblighi di informativa

1. Le imprese, per il primo anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, in occasione della scadenza della polizza, contestualmente alla consegna dell'attestato di rischio e secondo le modalità di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, comunicano ai contraenti le modifiche alle disposizioni previgenti contenute nel presente provvedimento.

Art. 4.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'IVASS. È inoltre disponibile sul sito internet dell'Istituto.

2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi.

3. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 3, e all'art. 2, comma 2, con riferimento agli attestati di rischio elaborati dal 1° giugno 2018, relativi ai contratti di durata annuale in scadenza dal 1° agosto 2018. Con riferimento ai contratti di durata temporanea le predette disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2019.

4. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, limitatamente all'estensione a dieci anni della «Tabella di sinistrosità pregressa», dal 1° gennaio 2019. A decorrere da tale data la tabella sarà progressivamente integrata annualmente con indicazione di un'annualità in più, fino a raggiungere il decennio.

Roma, 16 aprile 2018

p. *Il direttorio integrato*
Il Presidente
ROSSI

ALLEGATO 1

Banca Dati Attestati di Rischio

(SITA-ATRC)

Modalità Tecniche di Trasmissione dei Dati

Allegato n. 1 al Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015 concernente le modalità tecniche di trasmissione dei dati e di accesso alla banca dati attestati di rischio di cui al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 71 del 16 aprile 2018

Ver. 2.0

INDICE DEGLI ARGOMENTI

INTRODUZIONE

Rappresentazione di un esempio di attestato di rischio

ATTESTATO DI RISCHIO: MODELLO DI PURO RIFERIMENTO
ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO - IUR 00992014123456789

<table>
<tr><td colspan="4">IMPRESA ASSICURATRICE (°)
………………………………………………………………………….</td></tr>
<tr><td>TIPO VEICOLO (°)
…………………………………..</td><td colspan="2">TARGA O NUMERO TELAIO (°)
………………………………</td><td>POLIZZA
……………………………………</td></tr>
<tr><td>COGNOME CONTRAENTE / RAGIONE SOCIALE
……………………………………</td><td colspan="2">NOME CONTRAENTE
………………………………</td><td>IDENTIFICATIVO FISCALE CONTRAENTE (°)
……………………………………………</td></tr>
<tr><td>COGNOME / RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO AVENTE DIRITTO (*)
…………………………………………</td><td colspan="2">NOME DEL SOGGETTO AVENTE DIRITTO (*)
…………………………………</td><td>IDENTIFICATIVO FISCALE DEL SOGGETTO AVENTE DIRITTO (*)
…………………………………………</td></tr>
<tr><td>SCADENZA CONTRATTUALE (°)
………………</td><td colspan="2">FORMA TARIFFARIA
……………………………..</td><td>FRANCHIGIE NON CORRISPOSTE
N. ………… Importi:
……………………</td></tr>
<tr><td colspan="2">CLASSE INTERNA</td><td colspan="2">CLASSE CU</td></tr>
<tr><td>CLASSE DI PROVENIENZA
……….</td><td>CLASSE DI ASSEGNAZIONE
………</td><td>CLASSE DI PROVENIENZA
………..</td><td>CLASSE DI ASSEGNAZIONE
…….</td></tr>
<tr><td colspan="4">Indicazioni su applicazioni di legge (es. legge Bersani)</td></tr>
</table>

TABELLA SINISTRALITA' PREGRESSA

TIPO SINISTRO	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTALE SINISTRI PAGATI CON RESP. PRINCIPALE	--	--	--	--	0	0	0 **(**)**	1	1	0	0
di cui con danni a: SOLE COSE	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
SOLE PERSONE	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
MISTI (sia persone sia cose)	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
TOTALE SINISTRI PAGATI CON RESP. PARITARIA **(***)**	--	--	--	--	0	1	2 **(**)**	0	0	1	2
di cui con danni a: SOLE COSE	--	--	--	--	--	--	1	0	0	0	1
SOLE PERSONE	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
MISTI (sia persone sia cose)	--	--	--	--	--	--	1	0	0	0	1

<table>
<tr><td colspan="4">DETTAGLIO SINISTRI PAGATI CON RESPONSABILITA' PARITARIA (***)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Esempio</td><td>2014</td><td>2015</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>1 50% (malus)</td><td>1 50% (malus) C
2 33% M</td></tr>
</table>

(°) campi chiave

Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito indicate nell'attestato si considerano soltanto gli ultimi 5 anni completi della Tabella di sinistrosità pregressa (ai sensi dell'art. 134 del Codice delle assicurazioni).

Nota 1: se è stata indicata: *Classe di merito in applicazione della c.d. "Legge Bersani" (vedi art.-134, comma 4-bis, Codice delle assicurazioni), va inserita la seguente precisazione:*
"La presente attestazione dello stato di rischio è relativa ad un contratto di assicurazione che ha beneficiato della classe di merito di un precedente contratto, a favore di un ulteriore veicolo - della medesima tipologia del veicolo già assicurato - acquistato dallo stesso proprietario o da un suo familiare convivente (art. 134, comma 4-bis, Codice delle assicurazioni modificato dalla c.d. "Legge Bersani")".
N.B. Tale precisazione va mantenuta anche negli attestati rilasciati successivamente al primo.
Nota 2: nel caso di attestato emesso su polizza gratuita va indicata a piè pagina la seguente dicitura:
"Attestato proveniente da polizza gratuita"

(*) L'alimentazione della banca dati fatta con il tracciato descritto dal presente manuale presuppone che per gli attestati relativi ai contratti in scadenza dal **1 gennaio 2015**, le imprese debbano sempre valorizzare i campi relativi al nominativo/ragione sociale ed identificativo fiscale del soggetto che, se diverso dal contraente, ha diritto alla consegna dell'attestato, vale a dire: **proprietario** ovvero **usufruttuario o acquirente** con patto di riservato dominio (c.d. "patto di riscatto") **o locatario** in caso di locazione finanziaria. **Tale indicazione è in linea con la previsione dell'art. 134, co.1, CAP, come attuato dall'art. 5 "*Rilascio di duplicati dell'attestazione sullo stato del rischio*", co. 2, del Regolamento ISVAP n. 4/2006.**

(**) Solo per la produzione della stampa, a partire dal 2015, il numero dei sinistri presente nelle righe "**Totale sinistri pagati con responsabilità principale**" e "**Totale sinistri pagati con responsabilità paritaria**" è ottenuto dalla somma del numero dei sinistri trasmessi dalle imprese per ciascuna tipologia di danno.
Per l'alimentazione della banca dati, come illustrato a pagina 6, fino al 31/12/2014 le imprese trasmettono il numero totale dei sinistri pagati con responsabilità principale e/o paritaria. Per l'anno **2015 e successivi** è obbligatorio valorizzare il solo dettaglio per tipologia di sinistro (cose, persone, misto: cose + persone) mentre il numero totale non dovrà più essere trasmesso. **Tali indicazioni sono in linea con la previsione dell'art. 134, co. 1, del Codice delle assicurazioni, come modificato dall'art. 32 della legge n. 27/2012.**

(***) Nella tabella "Dettaglio sinistri pagati con responsabilità paritaria", viene aggiunta l'indicazione (accanto ad ogni sinistro) della rispettiva percentuale di responsabilità ed, eventualmente, la dicitura (malus), se il sinistro ha già concorso all'applicazione di un malus (vedi legenda).
Dal 2015 per ogni sinistro è necessario valorizzare l'informazione sulla tipologia di danno a persone (codice: P), a cose (codice: C) o a cose + persone (c.d. "misto", codice: M).

LEGENDA:

N.A. = veicolo non assicurato
ND = Non Disponibile
malus = sinistri che hanno già concorso all'applicazione di un malus, mediante cumulo delle rispettive percentuali di responsabilità, ai sensi della normativa vigente. Il malus ha avuto applicazione nell'anno di superamento di una quota cumulata di responsabilità pari ad almeno il 51%
P = danno alla sola persona
C = danno alle sole cose
M = danno misto sia a persone sia a cose
- = non applicabile

Obiettivo della comunicazione Attestati di Rischio

All'atto dell'emissione degli attestati di rischio, per ogni movimento emesso, le imprese trasmetteranno alla banca dati Ania, tramite flussi informatici, i dati previsti nell'attestato stesso.

In caso di contratti in coassicurazione, la movimentazione deve essere comunicata esclusivamente dall'impresa delegataria e non dalle imprese coassicuratrici.

Le informazioni trasmesse per ogni attestato sono organizzate su tre tipi record diversi collegati tra di loro con alcuni campi chiave che identificano il veicolo, la scadenza contratto ed il contraente dell'assicurazione. La chiave permette di identificare in modo univoco un attestato, consentendo quindi di non caricare doppie posizioni, se non previo annullamento dell'attestato emesso in precedenza.

Le informazioni relative ad un singolo attestato che vengono inviate, tramite flusso informatico, dall'impresa che lo ha emesso, sono strutturate sui seguenti tre diversi tipi record:

1. "**Dati generali**" - record presente una sola volta per ogni attestato emesso, comprende le informazioni generali del contratto, il tipo di comunicazione (nuovo attestato, annullamento o riclassificazione), i dati del contraente e del proprietario o avente diritto all'attestato.

2. "**Pagellino sinistrosità pregressa**"

   Il pagellino è composto da due sezioni distinte per "tipologia di sinistro": e cioè una relativa ai sinistri pagati con responsabilità principale e un'altra relativa ai sinistri pagati con responsabilità paritaria. In corrispondenza di ciascuna delle annualità indicate nel pagellino, per ognuna delle due sezioni è indicata una riga che riporta il numero totale di sinistri pagati e da tre righe in cui è indicata una informazione di dettaglio specificando il numero dei sinistri che abbiano causato rispettivamente danni solo a persone o solo a cose o misti (contemporaneamente a persone e cose). In caso di assenza di sinistri, ciascuna di queste righe va valorizzata a zero.

   Ognuna delle due sezioni viene valorizzata tramite uno specifico record: è necessario trasmettere un record per "tipologia di sinistro" (pagati con responsabilità principale e pagati con responsabilità paritaria) e, a partire dai movimenti di pagamento effettuati dal 1/1/2015, anche un record per ciascuna delle tre tipologie di danno.

   <u>ATTESTATI DI RISCHIO EMESSI PER LE SCADENZE FINO AL DICEMBRE 2018</u>
   In ogni record (T.R. "ATRC12") sono previste sei ricorrenze: ogni ricorrenza corrisponde ad una delle sei annualità da indicare nel pagellino (la prima e l'ultima possono infatti essere frazioni dei rispettivi anni, e devono essere entrambe indicate in modo da raggiungere il totale di cinque annualità complete previsto dalle norme comunitarie). In ciascuna ricorrenza si deve valorizzare l'anno di riferimento e il relativo numero di sinistri o in alternativa i codici previsti nei casi di "non assicurato" oppure "non disponibile".
   Nei record relativi alle "tipologie sinistro" con responsabilità principale e paritaria senza l'indicazione della tipologia danno, vanno indicati i sinistri pagati fino a tutto il 2014, mentre per gli anni successivi al 2014 deve essere indicato il valore "--"; nei record relativi alle "tipologie sinistro" con responsabilità principale e paritaria recanti l'indicazione della tipologia danno, devono essere indicati solo i sinistri pagati a partire dall'anno 2015.

"Da non utilizzare assolutamente per la comunicazione di attestati relativi alle polizze in scadenza dal Gennaio 2019"

ATTESTATI DI RISCHIO EMESSI PER LE SCADENZE A PARTIRE DAL GENNAIO 2019

In ogni record (T.R. "ATRC14) sono previste undici ricorrenze: ogni ricorrenza corrisponde ad una delle undici annualità da indicare nel pagellino (la prima e l'ultima possono infatti essere frazioni dei rispettivi anni, e devono essere entrambe indicate in modo da raggiungere il totale di dieci annualità complete previsto dalle norme comunitarie). In ciascuna ricorrenza si deve valorizzare l'anno di riferimento e il relativo numero di sinistri o in alternativa i codici previsti nei casi di "non assicurato" oppure "non disponibile".

Nei record relativi alle "tipologie sinistro" con responsabilità principale e paritaria senza l'indicazione della tipologia danno, vanno indicati i sinistri pagati fino a tutto il 2014, mentre per gli anni successivi al 2014 deve essere indicato il valore "--"; nei record relativi alle "tipologie sinistro" con responsabilità principale e paritaria recanti l'indicazione della tipologia danno, devono essere indicati solo i sinistri pagati a partire dall'anno 2015.

Il passaggio da sei a undici annualità avverrà progressivamente a partire dal 2019 quando si passerà da sei a sette. Le caselle relative alle annualità antecedenti la prima andranno tutte valorizzate coi caratteri "--". Ad esempio per gli attestati 2019, dove andranno valorizzate sette annualità, le caselle relative agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per tutte le tipologie di sinistro, andranno valorizzate con "--", mentre per gli attestati 2020 le caselle da valorizzare con "--" saranno solo quelle per gli anni 2010, 2011 e 2012

"Da utilizzare assolutamente per la comunicazione di attestati relativi alle polizze in scadenza a partire dal Gennaio 2019"

3. "**Dettaglio Sinistri Paritari**" - un record con le informazioni di dettaglio dei sinistri indicati nella tipologia "Sinistri pagati con responsabilità paritaria". Ogni record del "Pagellino sinistrosità pregressa" può contenere, per ogni anno, dieci diversi sinistri: ogni sinistro sarà numerato progressivamente, conterrà la percentuale di responsabilità e l'indicazione dell'eventuale attribuzione per lo scatto del malus e, a partire dai movimenti di pagamento effettuati dal 1/1/2015, anche la tipologia di danno.

Ogni comunicazione dovrà comprendere sempre l'insieme dei primi due tipi record ed eventualmente del terzo se esistono sinistri paritari. In caso di incongruenza verrà scartata l'intera famiglia di record.

Il flusso in oggetto sarà acquisito tutti i giorni e la sua elaborazione produrrà eventuali segnalazioni di scarto comunicate successivamente alle Imprese.

Ogni flusso di trasmissione che conterrà i diversi tipi record comunicati dalle imprese deve essere identificato da una "testata di trasmissione" differente dalle altre trasmissioni già effettuate nelle giornate precedenti o nella stessa giornata (per la composizione della "testata di trasmissione" consultare lo specifico allegato Z contenuto nel Documento "Domini ed esempi").

In caso di riclassificazione dell'attestato di rischio, si potrà utilizzare il tipo movimento previsto per modificare i campi indicati nel documento "Domini ed esempi".

I campi "chiave" che identificano in modo univoco un attestato sono:

1. Impresa
2. Targa (formato ed identificativo veicolo)
3. Tipo Veicolo
4. Data scadenza contratto
5. Identificativo Fiscale Contraente

SPECIFICHE APPLICATIVE

Flussi

I flussi previsti per l'interscambio di informazioni fra ANIA e le Imprese sono riassunti nella tabella seguente.
L'evidenza degli eventuali errori riscontrati in fase di caricamento sarà disponibile in formato elettronico secondo il tracciato di Ritorno scarti. I flussi che fanno riferimento al tracciato Ritorno scarti sono due:
- il primo "Errori di alimentazione" conterrà record NON caricati nella banca dati per presenza di almeno un errore bloccante (oltre ad eventuali altri errori anche di tipo warning)
- il secondo "Segnalazioni warning" conterrà record caricati in banca dati, per i quali si è ritenuto segnalare situazioni anomale indicate nell'introduzione del presente documento (solo errori di tipo warning).

Nome Flusso	Descrizione	Caratteristica flusso	Tracciato record	Fase
REINPATR	Alimentazione dati con Attestati di rischio	Da Imprese ad ANIA	Alimentazione SITA-ATRC	Giornaliera/ Periodica
SEOUSATR	Scarti Attestati di rischio	Da ANIA ad Imprese	Ritorno Scarti	Giornaliera/ Periodica
SEOUWATR	Segnalazioni warning Attestati di rischio e comunicazioni via web	Da ANIA ad Imprese	Ritorno Scarti	Giornaliera/ Periodica

Informazioni presenti nel flusso "Attestati di Rischio - Dati generali"

Input da Impresa per ANIA

- **Testata**: testata Standard ANIA. Informazioni per il controllo e la gestione delle informazioni (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato Z).
- **Tipo record**: identificazione del tipo record (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato E).
- **Cod. Impresa**: codice ANIA dell'impresa. L'informazione deve essere allineata a destra con zeri iniziali.
- **Formato Identificativo Veicolo**: codifica del formato dell'identificativo (targa) (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato P).
- **Identificativo Veicolo**: identificativo (targa) (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato A).
- **Tipo Veicolo**: codifica del tipo di veicolo (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato C).
- **Data scadenza contratto**: data di scadenza contratto esposta sull'attestato. Formato AAAAMMGG – es: 20080901.
- **Identificativo fiscale Contraente**: relativo al contraente indicato sull'attestato (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato T).
- **Tipo movimento**: serve ad identificare il tipo di comunicazione come ad esempio l'emissione, l'annullo o la riclassificazione dell'attestato di rischio (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato D).
- **Causale movimento**: serve a specificare la causale del tipo movimento indicato (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato D).
- **Identificativo fiscale del proprietario o avente diritto all'attestato:** relativo al soggetto proprietario o avente diritto indicato sull'attestato (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato T).
- **Codice legge**: indica se l'attestato è stato emesso usufruendo di un beneficio di legge (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato O)
- **Numero Polizza**: numero polizza indicata sull'attestato. Nel caso di polizze flotta o libri matricola contiene anche l'eventuale indicazione del numero di applicazione.
- **Forma tariffaria**: identifica la tipologia di tariffa che può o meno prevedere il Bonus, il Malus, il Pejus, la Franchigia (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato F).
- **Numero Franchigie non corrisposte**: per le forme tariffarie previste (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato F) identifica il numero di sinistri per i quali non è stata corrisposta la franchigia. Per le altre forme tariffarie deve essere valorizzato a zero.
- **Importo Franchigie non corrisposte**: per le forme tariffarie previste (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato F) identifica l'importo totale delle franchigie non corrisposte. Per le altre forme tariffarie deve essere valorizzato a zero.
- **Classe di provenienza**: classe di provenienza secondo la codifica interna dell'impresa. Nel caso il codice sia inferiore a cinque caratteri, va valorizzato allineandolo a sinistra con spazi finali.

- **Classe di assegnazione**: classe di assegnazione secondo la codifica interna dell'impresa. Nel caso il codice sia inferiore a cinque caratteri, va valorizzato allineandolo a sinistra con spazi finali.
- **Classe di provenienza CU**: classe di merito di conversione universale.
- **Classe di assegnazione CU**: classe di merito di conversione universale.
- **Campo a disposizione dell'impresa**: campo libero nel quale l'impresa può valorizzare qualsiasi dato ritenga utile alla propria gestione dei flussi di ritorno.
- **Cognome/ragione sociale contraente**: indicare il cognome o la ragione sociale del contraente della polizza, coerentemente al suo identificativo fiscale.
- **Nome contraente**: indicare il nome del contraente coerentemente all'identificativo fiscale contraente indicato, o blank se è stato precedentemente indicata una ragione sociale.
- **Cognome/ragione sociale del proprietario o avente diritto all'attestato:** indicare il cognome o la ragione sociale del soggetto proprietario o avente diritto all'attestato, coerentemente al suo identificativo fiscale.
- **Nome del proprietario o avente diritto all'attestato:** indicare il nome del soggetto proprietario o avente diritto all'attestato coerentemente all'identificativo fiscale contraente indicato, o blank se è stato precedentemente indicata una ragione sociale.
- **Tipologia avente diritto:** indicare la tipologia dell'avente diritto all'attestato (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato M).
- **Natura proprietario o avente diritto all'attestato:** indicare la natura fisica o giuridica del proprietario o avente diritto all'attestato (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato N).
- **Codice IUR:** Identificativo Univoco del Rischio – identifica univocamente il rischio con un codice composto da:
    - Codice impresa (4 caratteri numerici);
    - Anno (4 caratteri numerici);
    - Progressivo (9 caratteri numerici).
- **Tipo polizza:** indicare il tipo polizza (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato K).
- **Flag polizza gratuita:** indicare se la polizza è gratuita.

Tracciato record "Attestati di Rischio - Dati generali"

(Un record per ogni attestato)

DESCRIZIONE CAMPO	TIPO	OFFSET	LUNGH.	OBBLIG.	NOTE
Testata	AN	1	50	Sì	Testata standard ANIA. (Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato Z)
Tipo record	AN	51	6	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato E.
Cod. Impresa	N	57	10	Sì	Impresa gestionaria secondo codifica ANIA Allineato a destra con zeri iniziali
Formato Identificativo Veicolo	AN	67	1	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato P
Identificativo Veicolo	AN	68	25	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato A
Tipo Veicolo	AN	93	1	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato C
Data scadenza contratto	N	94	8	Sì	Formato AAAAMMGG; Esempio: 20080901
Identificativo fiscale contraente	AN	102	16	Sì	Relativo al contraente indicato sull'attestato. (Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato T)
Tipo movimento	AN	118	1	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato D
Causale movimento	AN	119	1	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato D
Identificativo fiscale proprietario o avente diritto all'attestato	AN	120	16	Si (*)	Relativo al soggetto proprietario o avente diritto all'attestato indicato sull'attestato. (Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato T)
Codice legge	AN	136	1	Sì (*)	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato O
Numero Polizza	AN	137	25	Si (*)	
Forma tariffaria	AN	162	2	Sì (*)	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato F
Numero Franchigie non corrisposte	N	164	3	Si (*)	Valorizzare a zero per le tariffe che non prevedono franchigia
Importo Franchigie non corrisposte	N	167	9	Si (*)	Valorizzare a zero per le tariffe che non prevedono franchigia
Classe di provenienza	AN	176	5	Si (*)	Classe di provenienza secondo codifica interna dell'impresa. Allineato a sinistra con spazi finali
Classe di assegnazione	AN	181	5	Si (*)	Classe di assegnazione secondo codifica interna dell'impresa. Allineato a sinistra con spazi finali
Classe di provenienza CU	N	186	2	Si (*)	Valorizzare a zero per le tariffe che non prevedono la classe CU
Classe di assegnazione CU	N	188	2	Si (*)	Valorizzare a zero per le tariffe che non prevedono la classe CU
Campo a disposizione dell'impresa	AN	190	25	No	Campo libero a disposizione dell'impresa mittente

DESCRIZIONE CAMPO	TIPO	OFFSET	LUNGH.	OBBLIG.	NOTE
Cognome / ragione sociale contraente	AN	215	40	Si (*)	
Nome contraente	AN	255	30	Si (*)	
Cognome / ragione sociale proprietario o avente diritto all'attestato	AN	285	40	Si (**)	
Nome proprietario o avente diritto all'attestato	AN	325	30	Si (**)	
Tipologia avente diritto	AN	355	1	No	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato M
Natura proprietario o avente diritto all'attestato	AN	356	1	No	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato N
Codice IUR	AN	357	17	Si (*)	
Ad uso ANIA		374	5		Inizializzare con spazi
Non utilizzato		379	8		Inizializzare con spazi
Tipo Polizza	AN	387	1	Si (*)	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato K
Flag polizza gratuita	AN	388	1	Si (*)	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato J
Non utilizzato		389	12		Inizializzare con spazi
Lunghezza totale			400		

(*) campi non obbligatori per movimento di annullo attestato di rischio

(**) nel caso in cui il l'identificativo fiscale del soggetto proprietario o avente diritto all'attestato coincida con quello del contraente, i campi cognome e nome del soggetto proprietario o avente diritto all'attestato possono non essere valorizzati. Se valorizzati, devono essere identici a quelli del contraente. Per i movimenti di annullo non sono obbligatori.

Informazioni presenti nel flusso "Attestati di Rischio - Pagellino sinistrosità pregressa"

Input da Impresa per ANIA

DA UTILIZZARSI PER COMUNICAZIONE ATTESTATI DI RISCHIO RELATIVI A CONTRATTI CON SCADENZA FINO AL DICEMBRE 2018

- **Testata**: testata Standard ANIA. Informazioni per il controllo e la gestione delle informazioni (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato Z).
- **Tipo record**: identificazione del tipo record (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato E).
- **Cod. Impresa**: codice ANIA dell'impresa. L'informazione deve essere allineata a destra con zeri iniziali.
- **Formato Identificativo Veicolo**: codifica del formato dell'identificativo (targa) (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato P).
- **Identificativo Veicolo**: identificativo (targa) (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato A).
- **Tipo Veicolo**: codifica del tipo di veicolo (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato C).
- **Data scadenza contratto**: data di scadenza contratto esposta sull'attestato. Formato AAAAMMGG – es: 20080901.
- **Identificativo fiscale Contraente**: relativo al contraente indicato sull'attestato (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato T).
- **Tipologia sinistro**: valore che identifica la tipologia di sinistro a cui si riferiscono i dati della riga (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato G).
- **Anno -5**: contiene il riferimento all'anno solare che precede di 5 anni quello di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno -5**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all'anno solare che precede di 5 anni quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I).
- **Anno -4**: contiene il riferimento all'anno solare che precede di 4 anni quello di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno -4**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all'anno solare che precede di 4 anni quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I).
- **Anno -3**: contiene il riferimento all'anno solare che precede di 3 anni quello di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno -3**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all'anno solare che precede di 3 anni quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I).
- **Anno -2**: contiene il riferimento all'anno solare che precede di 2 anni quello di scadenza del contratto

- **Numero sinistri anno -2**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all'anno solare che precede di 2 anni quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I).
- **Anno -1**: contiene il riferimento all'anno solare che precede di 1 anno quello di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno -1**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all'anno solare che precede di 1 anno quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I).
- **Anno corrente**: contiene il riferimento all'anno solare di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno corrente**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all'anno solare di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I).

Tracciato record "Attestati di Rischio - Pagellino sinistrosità pregressa"

(Un record per ogni riga del Pagellino sinistrosità pregressa)

DA UTILIZZARSI PER COMUNICAZIONE ATTESTATI DI RISCHIO RELATIVI A CONTRATTI CON SCADENZA FINO AL DICEMBRE 2018

DESCRIZIONE CAMPO	TIPO	OFFSET	LUNGH.	OBBLIG.	NOTE
Testata	AN	1	50	Sì	Testata standard ANIA. (Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato Z)
Tipo record	AN	51	6	Sì	Indicare “ATRC12”. Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato E.
Cod. Impresa	N	57	10	Sì	Impresa gestionaria secondo codifica ANIA Allineato a destra con zeri iniziali
Formato Identificativo Veicolo	AN	67	1	Sì	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato P
Identificativo Veicolo	AN	68	25	Sì	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato A
Tipo Veicolo	AN	93	1	Sì	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato C
Data scadenza contratto	N	94	8	Sì	Formato AAAAMMGG; Esempio: 20080901
Identificativo fiscale Contraente	AN	102	16	Sì	Relativo al contraente indicato sull’attestato. (Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato T)
Tipologia sinistro	AN	118	2	Si	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato G
Anno -5	N	120	4	Sì	Anno formato AAAA; Esempio 2009
Numero sinistri anno -5	AN	124	2	Si	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato I
Anno -4	N	126	4	No	Anno formato AAAA; Esempio 2010
Numero sinistri anno -4	AN	130	2	Sì	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato I
Anno -3	N	132	4	Sì	Anno formato AAAA; Esempio 2011
Numero sinistri anno -3	AN	136	2	Sì	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato I
Anno -2	N	138	4	No	Anno formato AAAA; Esempio 2012
Numero sinistri anno -2	AN	142	2	No	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato I
Anno -1	N	144	4	Si	Anno formato AAAA; Esempio 2013
Numero sinistri anno -1	AN	148	2	Si	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato I
Anno corrente	N	150	4	Si	Anno formato AAAA; Esempio 2014
Numero sinistri anno corrente	AN	154	2		Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato I
Non utilizzato		156	245		Inizializzare con spazi
Lunghezza totale			**400**		

Informazioni presenti nel flusso “Attestati di Rischio - Pagellino sinistrosità pregressa”

Input da Impresa per ANIA

DA UTILIZZARSI A PARTIRE DALL’EMISSIONE DEGLI ATTESTATI RELATIVI A CONTRATTI CON SCADENZA DAL GENNAIO 2019, ANCHE PER EMISSIONI PRECEDENTI, ED ESCLUSIVAMENTE DALLA DATA DI DISMISSIONE DEL TIPO RECORD “ATRC12”

- **Testata**: testata Standard ANIA. Informazioni per il controllo e la gestione delle informazioni (vedi Documento “Domini ed esempi” allegato Z).
- **Tipo record**: identificazione del tipo record (vedi Documento “Domini ed esempi” allegato E).
- **Cod. Impresa**: codice ANIA dell’impresa. L’informazione deve essere allineata a destra con zeri iniziali.
- **Formato Identificativo Veicolo**: codifica del formato dell’identificativo (targa) (vedi Documento “Domini ed esempi” allegato P).
- **Identificativo Veicolo**: identificativo (targa) (vedi Documento “Domini ed esempi” allegato A).
- **Tipo Veicolo**: codifica del tipo di veicolo (vedi Documento “Domini ed esempi” allegato C).
- **Data scadenza contratto**: data di scadenza contratto esposta sull’attestato. Formato AAAAMMGG – es: 20080901.
- **Identificativo fiscale Contraente**: relativo al contraente indicato sull’attestato (vedi Documento “Domini ed esempi” allegato T).
- **Tipologia sinistro**: valore che identifica la tipologia di sinistro a cui si riferiscono i dati della riga (vedi Documento “Domini ed esempi” allegato G).
- **Anno -10**: contiene il riferimento all’anno solare che precede di 10 anni quello di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno -10**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all’anno solare che precede di 10 anni quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento “Domini ed esempi” allegato I).
- **Anno -9**: contiene il riferimento all’anno solare che precede di 9 anni quello di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno -9**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all’anno solare che precede di 9 anni quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento “Domini ed esempi” allegato I).
- **Anno -8**: contiene il riferimento all’anno solare che precede di 8 anni quello di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno -8**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all’anno solare che precede di 8 anni quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento “Domini ed esempi” allegato I).
- **Anno -7**: contiene il riferimento all’anno solare che precede di 7 anni quello di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno -7**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all’anno solare che precede di 7 anni quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento “Domini ed esempi” allegato I).
- **Anno -6**: contiene il riferimento all’anno solare che precede di 6 anno quello di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno -6**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all’anno solare che precede di 6 anno quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento “Domini ed esempi” allegato I).
- **Anno -5**: contiene il riferimento all’anno solare che precede di 5 anni quello di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno -5**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all’anno solare che precede di 5 anni quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento “Domini ed esempi” allegato I).
- **Anno -4**: contiene il riferimento all’anno solare che precede di 4 anni quello di scadenza del contratto

- **Numero sinistri anno -4**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all'anno solare che precede di 4 anni quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I).
- **Anno -3**: contiene il riferimento all'anno solare che precede di 3 anni quello di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno -3**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all'anno solare che precede di 3 anni quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I).
- **Anno -2**: contiene il riferimento all'anno solare che precede di 2 anni quello di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno -2**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all'anno solare che precede di 2 anni quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I).
- **Anno -1**: contiene il riferimento all'anno solare che precede di 1 anno quello di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno -1**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all'anno solare che precede di 1 anno quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I).
- **Anno corrente**: contiene il riferimento all'anno solare di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno corrente**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all'anno solare di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I).

Tracciato record "Attestati di Rischio - Pagellino sinistrosità pregressa"

(Un record per ogni riga del Pagellino sinistrosità pregressa)

DA UTILIZZARSI A PARTIRE DALL'EMISSIONE DEGLI ATTESTATI RELATIVI A CONTRATTI CON SCADENZA DAL GENNAIO 2019, ANCHE PER EMISSIONI PRECEDENTI, ED ESCLUSIVAMENTE DALLA DATA DI DISMISSIONE DEL TIPO RECORD "ATRC12"

DESCRIZIONE CAMPO	TIPO	OFFSET	LUNGH.	OBBLIG.	NOTE
Testata	AN	1	50	Sì	Testata standard ANIA. (Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato Z)
Tipo record	AN	51	6	Sì	Indicare "ATRC14" Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato E.
Cod. Impresa	N	57	10	Sì	Impresa gestionaria secondo codifica ANIA Allineato a destra con zeri iniziali
Formato Identificativo Veicolo	AN	67	1	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato P
Identificativo Veicolo	AN	68	25	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato A
Tipo Veicolo	AN	93	1	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato C
Data scadenza contratto	N	94	8	Sì	Formato AAAAMMGG; Esempio: 20080901
Identificativo fiscale Contraente	AN	102	16	Sì	Relativo al contraente indicato sull'attestato. (Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato T)
Tipologia sinistro	AN	118	2	Si	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato G
Anno -10	N	120	4	Sì	Anno formato AAAA; Esempio 2009
Numero sinistri anno -10	AN	124	2	Si	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I
Anno -9	N	126	4	No	Anno formato AAAA; Esempio 2010
Numero sinistri anno -9	AN	130	2	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I
Anno -8	N	132	4	Sì	Anno formato AAAA; Esempio 2011
Numero sinistri anno -8	AN	136	2	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I
Anno -7	N	138	4	No	Anno formato AAAA; Esempio 2012
Numero sinistri anno -7	AN	142	2	No	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I
Anno -6	N	144	4	Si	Anno formato AAAA; Esempio 2013
Numero sinistri anno -6	AN	148	2	Si	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I
Anno -5	N	150	4	Sì	Anno formato AAAA; Esempio 2014
Numero sinistri anno -5	AN	154	2	Si	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I
Anno -4	N	156	4	No	Anno formato AAAA; Esempio 2015
Numero sinistri anno -4	AN	160	2	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I
Anno -3	N	162	4	Sì	Anno formato AAAA; Esempio 2016
Numero sinistri anno -3	AN	166	2	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I
Anno -2	N	168	4	No	Anno formato AAAA; Esempio 2017
Numero sinistri anno -2	AN	172	2	No	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I
Anno -1	N	174	4	Si	Anno formato AAAA; Esempio 2018
Numero sinistri anno -1	AN	178	2	Si	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I
Anno corrente	N	180	4	Si	Anno formato AAAA; Esempio 2019

DESCRIZIONE CAMPO	TIPO	OFFSET	LUNGH.	OBBLIG.	NOTE
Numero sinistri anno corrente	AN	184	2		Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato I
Non utilizzato		186	215		Inizializzare con spazi
Lunghezza totale			**400**		

Informazioni presenti nel flusso "Attestati di Rischio – Dettaglio sinistri paritari"

Input da Impresa per ANIA

- **Testata**: testata Standard ANIA. Informazioni per il controllo e la gestione delle informazioni (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato Z).
- **Tipo record**: identificazione del tipo record (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato E).
- **Cod. Impresa**: codice ANIA dell'impresa. L'informazione deve essere allineata a destra con zeri iniziali.
- **Formato Identificativo Veicolo**: codifica del formato dell'identificativo (targa) (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato P).
- **Identificativo Veicolo**: identificativo (targa) (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato A).
- **Tipo Veicolo**: codifica del tipo di veicolo (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato C).
- **Data scadenza contratto**: data di scadenza contratto esposta sull'attestato. Formato AAAAMMGG – es: 20080901.
- **Identificativo fiscale Contraente**: relativo al contraente indicato sull'attestato (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato T).
- **Tipologia sinistro**: tipologie che identificano sinistri con responsabilità paritaria (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato G).
- **Anno**: contiene l'anno al quale si riferisce il dettaglio sinistri paritari.
- **Dettaglio sinistri paritari**: è composto al massimo da 10 dettagli di sinistri paritari; nel caso nell'anno indicato siano stati pagati più di 10 sinistri paritari, dovrà essere comunicato un secondo record di "dettaglio sinistri paritari" relativo allo stesso anno, con il primo progressivo contenente il valore 11 e così via fino ad un massimo di 50 dettagli, ovvero di 5 record di tipo "dettaglio sinistri paritari" per anno di pagamento. Ogni record è costituito da 10 elementi composti dai seguenti campi:
    - **Progressivo**: progressivo del sinistro paritario; il progressivo più basso identifica il sinistro con data pagamento più remota, il progressivo più alto il sinistro pagato più di recente; se l'elemento non è significativo contiene il valore zero (ad esempio, se in un anno sono stati pagati nove sinistri paritari, il progressivo del decimo elemento conterrà il valore zero).
    - **Percentuale**: contiene la percentuale di responsabilità dell'assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l'elemento non è significativo contiene il valore zero.
    - **Flag malus**: contiene l'informazione di applicazione o meno del malus (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato L).
    - **Tipo danno:** vedi Documento "Domini ed esempi" allegato H

Tracciato record "Attestati di Rischio – Dettaglio sinistri paritari"

(Un record per ogni insieme composto al massimo da 10 dettagli di sinistri paritari)

DESCRIZIONE CAMPO	TIPO	OFFSET	LUNGH.	OBBLIG.	NOTE
Testata	AN	1	50	Sì	Testata standard ANIA. (Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato Z)
Tipo record	AN	51	6	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato E
Cod. Impresa	N	57	10	Sì	Impresa gestionaria secondo codifica ANIA Allineato a destra con zeri iniziali
Formato Identificativo Veicolo	AN	67	1	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato P
Identificativo Veicolo	AN	68	25	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato A
Tipo Veicolo	AN	93	1	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato C
Data scadenza contratto	N	94	8	Sì	Formato AAAAMMGG; Esempio: 20150901
Identificativo fiscale Contraente	AN	102	16	Sì	Relativo al contraente indicato sull'attestato. (Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato T)
Tipologia sinistro	AN	118	2	Si	Tipologie che identificano sinistri con responsabilità paritaria (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato G).
Anno	N	120	4	Sì	Anno formato AAAA; Esempio 2007
Progressivo-1	N	124	2	Si	Progressivo del sinistro paritario; se l'elemento non è significativo contiene il valore zero
Percentuale-1	N	126	2	Si	Contiene la percentuale di responsabilità dell'assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l'elemento non è significativo contiene il valore zero
Flag Malus-1	AN	128	1	Si	Contiene il valore relativo al sinistro identificato dal progressivo precedente - Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato L
Tipo danno -1	AN	129	1	SI	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato H.
Progressivo-2	N	130	2	Si	Progressivo del sinistro paritario; se l'elemento non è significativo contiene il valore zero
Percentuale-2	N	132	2	Si	Contiene la percentuale di responsabilità dell'assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l'elemento non è significativo contiene il valore zero
Flag Malus-2	AN	134	1	Si	Contiene il valore relativo al sinistro identificato dal progressivo precedente - Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato L
Tipo danno -2	AN	135	1	SI	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato H.
Progressivo-3	N	136	2	Si	Progressivo del sinistro paritario; se l'elemento non è significativo contiene il valore zero
Percentuale-3	N	138	2	Si	Contiene la percentuale di responsabilità dell'assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l'elemento non è significativo contiene il valore zero
Flag Malus-3	AN	140	1	Si	Contiene il valore relativo al sinistro identificato dal progressivo precedente - Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato L
Tipo danno -3	AN	141	1	SI	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato H.
Progressivo-4	N	142	2	Si	Progressivo del sinistro paritario; se l'elemento non è significativo contiene il valore zero
Percentuale-4	N	144	2	Si	Contiene la percentuale di responsabilità dell'assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l'elemento non è significativo contiene il valore zero
Flag Malus-4	AN	146	1	Si	Contiene il valore relativo al sinistro identificato dal progressivo precedente - Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato L

DESCRIZIONE CAMPO	TIPO	OFFSET	LUNGH.	OBBLIG.	NOTE
Tipo danno -4	AN	147	1	SI	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato H.
Progressivo-5	N	148	2	Si	Progressivo del sinistro paritario; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Percentuale-5	N	150	2	Si	Contiene la percentuale di responsabilità dell’assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Flag Malus-5	AN	152	1	Si	Contiene il valore relativo al sinistro identificato dal progressivo precedente - Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato L
Tipo danno -5	AN	153	1	SI	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato H.
Progressivo-6	N	154	2	Si	Progressivo del sinistro paritario; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Percentuale-6	N	156	2	Si	Contiene la percentuale di responsabilità dell’assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Flag Malus-6	AN	158	1	Si	Contiene il valore relativo al sinistro identificato dal progressivo precedente - Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato L
Tipo danno -6	AN	159	1	SI	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato H.
Progressivo-7	N	160	2	Si	Progressivo del sinistro paritario; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Percentuale-7	N	162	2	Si	Contiene la percentuale di responsabilità dell’assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Flag Malus-7	AN	164	1	Si	Contiene il valore relativo al sinistro identificato dal progressivo precedente - Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato L
Tipo danno -7	AN	165	1	SI	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato H.
Progressivo-8	N	166	2	Si	Progressivo del sinistro paritario; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Percentuale-8	N	168	2	Si	Contiene la percentuale di responsabilità dell’assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Flag Malus-8	AN	170	1	Si	Contiene il valore relativo al sinistro identificato dal progressivo precedente - Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato L
Tipo danno -8	AN	171	1	SI	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato H.
Progressivo-9	N	172	2	Si	Progressivo del sinistro paritario; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Percentuale-9	N	174	2	Si	Contiene la percentuale di responsabilità dell’assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Flag Malus-9	AN	176	1	Si	Contiene il valore relativo al sinistro identificato dal progressivo precedente - Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato L
Tipo danno -9	AN	177	1	SI	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato H.
Progressivo-10	N	178	2	Si	Progressivo del sinistro paritario; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Percentuale-10	N	180	2	Si	Contiene la percentuale di responsabilità dell’assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Flag Malus-10	AN	182	1	Si	Contiene il valore relativo al sinistro identificato dal progressivo precedente - Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato L
Tipo danno -10	AN	183	1	SI	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato H.
Non utilizzato		184	217		Inizializzare con spazi

DESCRIZIONE CAMPO	TIPO	OFFSET	LUNGH.	OBBLIG.	NOTE
Lunghezza totale			400		

Informazioni presenti nel flusso "Scarti Attestati di Rischio"
Output da ANIA per Imprese

- **Testata**: testata Standard ANIA. Informazioni per il controllo e la gestione delle informazioni (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato Z).
- **Tracciato di input:** riproposizione del tracciato inviato dall'impresa (esclusa la testata).
- **Flag controllo movimenti:** indica se nel record comunicato sono state rilevate anomalie (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato R).
- **Stringa anomalie:** dettaglio delle anomalie rilevate (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato Q).
- **Canale di trasmissione:** canale usato per l'aggiornamento della banca dati (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato S)
- **User:** identificativo utente che ha alimentato la banca dati on-line (vedi canale di trasmissione)

Tracciato record "Scarti Attestati di Rischio"

DESCRIZIONE CAMPO	TIPO	OFFSET	LUNGH.	NOTE
Testata	AN	1	50	Testata standard ANIA. (Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato Z)
Tracciato di input	AN	51	350	Tracciato di input (esclusa la testata)
Flag controllo movimenti	AN	401	1	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato R
Stringa anomalie	AN	402	100	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato Q
Ad uso ANIA	AN	502	1	Inizializzare con spazi
Canale	AN	503	1	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato Q
User	AN	504	30	Valorizzato solo per accessi on-line
Non utilizzato	AN	534	51	Inizializzato con spazi
Data Ricezione Flusso	N	585	8	Formato AAAAMMGG
Data elaborazione Ania	N	593	8	Formato AAAAMMGG
Lunghezza totale			600	

NOTE RELATIVE AL FLUSSO SCARTI

L'ultimo record contenuto nel flusso è un record di riepilogo compilato secondo il seguente tracciato:

DESCRIZIONE CAMPO	TIPO	OFFSET	LUNGH.	NOTE
Testata Standard ANIA	AN	1	50	
Tipo record	AN	51	6	Contiene: TOTALE
Non utilizzato	AN	57	6	
Cod. impresa destinataria	N	63	10	Es: 0000000038
Numero record letti	N	73	9	Es: 000002436
Numero record scartati	N	82	9	Es: 000000040
Numero record validi (inseriti+aggiornati)	N	91	9	Es: 000002396
Non utilizzato		100	501	
Lunghezza totale			600	

Il record di riepilogo sopra descritto viene inserito nella parte dati del record avente il campo "Tipo record" della testata valorizzato a "FINE" (vedi esempio contenuto nel documento "Domini ed esempi" allegato Z).
Il record riepilogativo è presente nel file anche in assenza di scarti.

Specifiche Sistemistiche

L'elaborazione dei flussi viene effettuata da parte dei Servizi Informatici dell'ANIA giornalmente a partire dalle ore 22.00.

Entro la mattina del giorno successivo ANIA invia alle imprese i flussi relativi all'esito dell'elaborazione.

Ogni flusso è composto di una testata che contiene un identificativo "data e ora" univoco per trasmissione. Il rinvio di un nuovo flusso contenente lo stesso identificativo in testata di "data e ora" già utilizzato in una precedente comunicazione produrrà lo scarto dell'intero flusso.

Tutti i campi alfanumerici devono contenere solo lettere e numeri e non caratteri speciali. Gli unici caratteri speciali ammessi sono i seguenti:

*	.	-	+	/	:	,	;	_	=

Eventuali caratteri alfabetici minuscoli verranno normalizzati da ANIA in caratteri alfabetici maiuscoli, qualsiasi altro carattere diverso da quelli ammessi, verrà normalizzato a blank (spazio).
Pertanto i caratteri ammessi sono i seguenti: "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * .- + / : , ; _ =".
Si invitano le imprese a convertire eventuali caratteri diversi da quelli indicati nel carattere ammesso più consono.

Canali di comunicazione

Di seguito sono elencati i canali di comunicazione previsti fra Imprese ed ANIA.

Modalità	Canale	Tecnologia di comunicazione	Protocollo utilizzabile
BATCH	DIRETTO (IMPRESA-ANIA)	SPAZIO2 – Primeur MQ Series – IBM	TCP/IP TCP/IP

Naming conventions

Flusso	Descrizione flusso	Nome Flusso	Destinatario
1	Comunicazione attestati di Rischi (unico flusso con tre tipi record).	**REINPATR**	**ANIA**
2	Comunicazione degli attestati che non hanno superato i controlli della procedura di presa in carico ANIA (unico flusso con tre tipi record).	**SEOUSATR**	**Impresa**
3	Comunicazione degli attestati che pur avendo superato i controlli ANIA hanno presentato delle incongruenze (warning) oggetto di evidenza (unico flusso con tre tipi record) oppure attestati che sono stati aggiornati da utenti d'impresa con l'applicazione Web ANIA.	**SEOUWATR**	**Impresa**

SPAZIO2 - PRIMEUR

NAMING CONVENTION

Flusso	**Descrizione flusso**	**Nome Coda**	**Nome CORRELID**	**Nome SENDER**
1	Comunicazione attestati di Rischi (unico flusso con tre tipi record).	**IMANATRC**	**REINPATR**	**IXXXXXXX**
2	Comunicazione degli attestati che non hanno superato i controlli della procedura di presa in carico ANIA (unico flusso con tre tipi record).	**ANIMXXXX**	**SEOUSATR**	**I0000099**
3	Comunicazione degli attestati che pur avendo superato i controlli ANIA hanno presentato delle incongruenze (warning) oggetto di evidenza (unico flusso con tre tipi record) oppure attestati che sono stati aggiornati da utenti d'impresa con l'applicazione Web ANIA.	**ANIMXXXX**	**SEOUWATR**	**I0000099**

LEGENDA

- **CODIFICA NOME CODA DA ANIA AD IMPRESA**

  ANIMXXXX dove XXXX è il codice impresa ANIA con riempimento di zeri a sinistra

  Esempio: impresa 91 = ANIM0091

Per ogni flusso ricevuto dall'impresa, ANIA spedirà alla stessa, sulla coda ANIMXXXX, un record di conferma di avvenuta ricezione con le seguenti caratteristiche:

"**correlid**" per tutti è SEACKIMA (corrispondente al nome del flusso ACK della "Naming Convention")

"**sender**" corrispondente al codice di ANIA che sarà: "I0000099".

La trasmissione può avvenire via INTERNET oppure via LINEA DEDICATA.

SPAZIO2- PRIMEUR - COLLEGAMENTO VIA LINEA DEDICATA (TCP/IP)

Flow di trasmissione

Parametri di configurazione

Parametri ANIA

Indirizzo TCP/IP ANIA	“**129.35.115.235**”
Porta da utilizzare	“**12001**”
Nome del Queue Manager	“**ANIADIS**”
Classe di Spazio da utilizzare	“**SYSP**”
Tipo di compressione da utilizzare	“**SPAZIO**”

Parametri da comunicare ad ANIA

Indirizzo TCP/IP per connessione

Nome Queue Manager

MQ SERIES - IBM

NAMING CONVENTION

Flusso	**Descrizione flusso**	**Nome Coda**
1	Comunicazione attestati di Rischi (unico flusso con tre tipi record).	**IMANATRC.REINPATR**
2	Comunicazione degli attestati che non hanno superato i controlli della procedura di presa in carico ANIA (unico flusso con tre tipi record).	**ANIMXXXX.SEOUSATR**
3	Comunicazione degli attestati che pur avendo superato i controlli ANIA hanno presentato delle incongruenze (warning) oggetto di evidenza (unico flusso con tre tipi record) oppure attestati che sono stati aggiornati da utenti d'impresa con l'applicazione Web ANIA.	**ANIMXXXX.SEOUWATR**

DEFINIZIONI CANALI E CODE

Canali

L'impresa dovrà definire un canale RECEIVER che dovrà rispettare la seguente nomenclatura:

RECEIVER : **I0000099.TO.IXXXXXXX**

dove **XXXXXXX** è il codice impresa ANIA con riempimento di zeri a sinistra

Esempio per impresa 91:

RECEIVER: I0000099.TO.I0000091

La trasmissione può avvenire via INTERNET oppure via LINEA DEDICATA.

MQ SERIES-IBM - COLLEGAMENTO VIA LINEA DEDICATA (TCP/IP)

Flow di trasmissione

Parametri di configurazione

Parametri ANIA

Indirizzo TCP/IP ANIA	**"10.1.253.55" o "10.1.253.99"**
Porta da utilizzare	"**1414**"
Nome del Queue Manager	"**MQC1**"

Parametri da comunicare ad ANIA

Indirizzo TCP/IP per connessione

Nome Queue Manager

ALLEGATO 3

Banca Dati Attestati di Rischio

(SITA-ATRD)

Comunicazione dei sinistri tra imprese tramite Identificativo Univoco di Rischio

Allegato n. 3 al Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015 concernente le modalità tecniche di trasmissione dei dati e di accesso alla banca dati attestati di rischio di cui al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 71 del 16 aprile 2018

Ver. 1.0

Sommario

Attestato di Rischio Dinamico

Definizione dello IUR (Identificativo Univoco di Rischio).

Lo IUR identifica il rischio determinato dall'abbinamento di un soggetto, proprietario o altro avente diritto all'attestato, con un veicolo. Se più veicoli sono riferiti a tale soggetto, verrà generato uno IUR per ciascun abbinamento.
Lo IUR è abbinato al proprietario o altro avente diritto all'attestato (locatario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio).
Lo IUR è univoco nell'ambito di tutto il mercato assicurativo.
Univocità IUR viene definita con criteri semplici, ad esempio:

- Codice impresa che genera il rischio (4 ch.);
- esercizio di generazione del rischio (4 ch.);
- numero progressivo nell'ambito dell'impresa e dell'esercizio (9 ch.).

Lo IUR deve essere obbligatoriamente comunicato alla banca dati delle coperture R.C. Auto (SITA), insieme alle altre informazioni che definiscono la copertura del rischio.
Lo IUR deve essere presente su ogni posizione di Attestato di Rischio presente in banca dati ATRC (da riportare anche sul modello stampabile).

Esempio di evoluzione del Rischio

<u>Prima ipotesi di schema per gestione Attestato Dinamico</u>

Note:

- Il processo di comunicazione prende in considerazione i soli sinistri pagati (o eventi rilevanti comunicati) a partire dalla data di attivazione del servizio
- Per variazioni e Annullamenti è necessario avere la posizione in Banca Dati.
- Per aggiunta di un nuovo sinistro nessun problema

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DEI FLUSSI tra ANIA e IMPRESA1

Legenda Flussi

A. Flusso Comunicazione sinistri per aggiornamento Attestato di Rischio tramite l'IUR – da Impresa 1

B. Flusso Esito Scarti e Conferme Comunicazione sinistri per aggiornamento Attestato di Rischio tramite l'IUR – da ANIA

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DEI FLUSSI Tra ANIA e IMPRESA2

Legenda Flussi

C. Flusso Notifica sinistri per aggiornamento Attestato di Rischio tramite l'IUR ad impresa titolare del rischio – da ANIA

D. Flusso Restituzione Notifica sinistri per aggiornamento Attestato di Rischio tramite l'IUR ad impresa titolare del rischio ad ANIA – da Impresa2

E. Flusso Scarti e Conferme Restituzione Notifica sinistri per aggiornamento Attestato di Rischio tramite l'IUR ad impresa titolare del rischio ad ANIA – da ANIA

N.B.:

- **i flussi logici A e D sono fisicamente un unico flusso, da Impresa ad ANIA, i cui record sono identificati, per il flusso A dai tipi record ARDIN001 ARDIN020 e ARDIN021; e per il flusso D dal tipo record ARDIN010,**
- **i flussi logici B ed E sono fisicamente un unico flusso da ANIA ad Impresa contenente l'esito (scarti e conferme) dell'elaborazione dei flussi logici A e D**

Informazioni presenti nel flusso “Comunicazione sinistri per aggiornamento Attestato di Rischio tramite IUR”

da Impresa per ANIA – flusso A e D

Testata: testata standard ANIA. Vedi allegato Z.

Tipo record: tipologia del record comunicato. Vedi allegato I.

Codice impresa: codice ANIA dell’impresa cha ha in gestione il sinistro.

Codice IUR: codice univoco per l’identificazione del profilo di rischio a cui caricare il sinistro oggetto della comunicazione.

Numero sinistro: numero di sinistro assegnato dall’impresa che lo ha in gestione.

Tipologia sinistro: informazione che indica se il sinistro è riferito a “Cose”, “Persone” o “Misto” con relativa responsabilità “Principale” o “Paritaria”. Vedi allegato E.

Percentuale responsabilità: percentuale di responsabilità imputata all’impresa che ha in gestione il sinistro.

Data avvenimento sinistro: data di accadimento del sinistro.
Formato AAAAMMGG es. 20171231.

Data denuncia sinistro: data di denuncia del sinistro all’impresa da parte dell’assicurato.
Formato AAAAMMGG es. 20171231.

Tipo movimento: identifica il tipo di comunicazione come, ad esempio, la comunicazione di un nuovo sinistro da considerare nell’attestato, l’annullo di una precedente comunicazione di nuovo sinistro. Vedi allegato D.

Causale movimento: identifica la causale specifica in relazione al Tipo Movimento indicato. Vedi allegato D.

Data pagamento sinistro: data in cui l’impresa ha effettuato il primo pagamento (anche parziale) del sinistro che di conseguenza ha fatto scattare l’obbligo di comunicazione. Identifica l’anno sul pagellino dove deve essere aggiornato il numero dei sinistri indicati. Formato AAAAMMGG es. 20171231.

Data aggiornamento sinistro: (Formato AAAAMMGG es. 20171231) data di ultimo aggiornamento alla situazione del sinistro, che determina la generazione di una comunicazione all'ATRD

Formato identificativo veicolo: indica il formato dell'identificativo del veicolo. Vedi allegato P.

Identificativo veicolo: identificativo veicolo. Vedi allegato A.

Tipo veicolo: indentifica la codifica relativa alla tipologia di veicolo. Vedi allegato C.

Numero polizza: numero polizza su cui ricade il sinistro in questione. Nel caso di polizze flotta o libro matricola contiene anche l'eventuale indicazione del numero di applicazione.

Data scadenza polizza: data di scadenza della polizza su cui ricade il sinistro. Formato AAAAMMGG es. 20171231.

Forma tariffaria: identifica la tipologia di tariffa con cui è stata emessa la polizza. Vedi allegato F.

Identificativo fiscale contraente: relativo al contraente della polizza colpita dal sinistro. Vedi allegato G.

Identificativo fiscale del proprietario o altro avente diritto all'attestato: relativo al soggetto proprietario o altro avente diritto all'attestato indicato sulla polizza colpita dal sinistro. Vedi allegato G.

Tipologia altro avente diritto: indicare la tipologia dell'altro avente diritto. Vedi allegato H.

Identificativo sinistro ANIA: identificativo univoco assegnato da ANIA. Obbligatorio per tipo record ARDIN010, ARDIN020, ARDIN021; altrimenti inizializzare con spazi.

Riferimento richiesta: campo a disposizione dell'impresa che invia il movimento.

Riferimento richiedente: campo a disposizione dell'impresa che invia il movimento.

Tracciato record “Comunicazione sinistri per aggiornamento Attestato di Rischio tramite IUR”
da Impresa per ANIA – flusso A e D

DESCRIZIONE CAMPO	TIPO	OFFSET	LUNGH.	OBBLIG.	NOTE
Testata	AN	1	50	SI	Testata standard ANIA Vedi allegato Z
Tipo record	AN	51	8	SI	Vedi allegato I
Cod. Impresa	N	59	10	SI	Impresa che ha in gestione il sinistro. Mittente della comunicazione
Codice IUR	AN	69	17	SI	Codice Identificativo Univoco di Rischio
A disposizione		86	5		Inizializzare con spazi
Numero sinistro	AN	91	25	SI	Numero del sinistro assegnato dall’impresa che lo ha in gestione.
Tipologia sinistro	AN	116	2	SI	Tipologia del sinistro comunicato Da valorizzare solo per tipo movimento “N” “R” e “M” Vedi allegato E
Percentuale responsabilità	N	118	3	SI	Percentuale di responsabilità nel sinistro comunicato. Da valorizzare solo per tipo movimento “N” “R” e “M”
Data avvenimento sinistro	N	121	8	SI	Data di accadimento del sinistro. Formato AAAAMMGG.
Data denuncia sinistro	N	129	8	SI	Data in cui è stato denunciato il sinistro all’impresa. Formato AAAAMMGG.
Tipo movimento	AN	137	1	SI	Vedi allegato D
Causale movimento	AN	138	1	SI	Vedi allegato D
Data pagamento sinistro	N	139	8	SI	Data in cui è stato effettuato il primo pagamento (anche parziale) da parte dell’impresa che ha in gestione il sinistro. Formato AAAAMMGG.
Data aggiornamento sinistro	N	147	8	SI	Data di ultimo aggiornamento alla situazione del sinistro - formato AAAAMMGG.
Formato Identificativo Veicolo	AN	155	1	SI	Vedi allegato P
Identificativo Veicolo	AN	156	25	SI	Vedi allegato A
Tipo Veicolo	AN	181	1	SI	Vedi allegato C
Numero Polizza	AN	182	25	SI	Numero contratto su cui si è verificato il sinistro.
Data scadenza contratto	N	207	8	SI	Data scadenza contratto su cui si è verificato il sinistro. Formato AAAAMMGG.
Forma tariffaria	AN	215	2	SI	Forma tariffaria del contratto su cui si è verificato il sinistro. Vedi allegato F
Identificativo fiscale contraente	AN	217	16	SI	Identificativo fiscale del contraente indicato sull’attestato. Vedi allegato G

DESCRIZIONE CAMPO	TIPO	OFFSET	LUNGH.	OBBLIG.	NOTE
Identificativo fiscale proprietario o altro avente diritto all'attestato	AN	233	16	SI	Identificativo fiscale del soggetto proprietario o altro avente diritto all'attestato indicato sull'attestato. Vedi allegato G
Tipologia altro avente diritto	AN	249	1	SI	Vedi allegato H
A disposizione		250	25	NO	Inizializzare con spazi
Identificativo sinistro ANIA	AN	275	15	SI(*)	Identificativo univoco assegnato da ANIA
Riferimento richiesta	AN	290	20	NO	Campo a disposizione dell'impresa che invia il movimento
Riferimento richiedente	AN	310	20	NO	Campo a disposizione dell'impresa che invia il movimento
A disposizione		330	121		Inizializzare con spazi
LUNGHEZZA RECORD			**450**		

(*) da indicare sempre per tipo record ARDIN010, ARDIN020, ARDIN021; altrimenti inizializzare con spazi.

Informazioni presenti nel flusso "Esito elaborazione Comunicazione sinistri per aggiornamento Attestato di Rischio tramite IUR"
da ANIA per Impresa – flusso B e E

Testata: testata standard ANIA. Vedi allegato Z.

Tracciato di input: record comunicazione sinistro ricevuto da ANIA.

Canale di trasmissione: 3=batch; 5=applicazione web ANIA.

Utente: identificativo utente che ha trasmesso la segnalazione (canale=5).

Flag controllo movimenti: flag esito elaborazione del movimento:
- blank = movimento caricato senza anomalie
- W = movimento caricato con anomalie warning
- B = movimento non caricato per presenza errori bloccanti.

Stringa anomalie: flag posizionali identificativi dei codici anomalie warning/bloccanti rilevate sul movimento elaborato:
- 0 = nessuna anomalia
- 1 = errore bloccante
- 2 = anomalia warning

Identificativo sinistro ANIA: identificativo univoco assegnato da ANIA.

Timestamp ricezione flusso: data e ora di ricezione in ANIA del flusso contenente il movimento.

Data rete ANIA: data di riferimento rete giornaliera ANIA.

Tracciato record “Esito elaborazione Comunicazione sinistri per aggiornamento Attestato di Rischio tramite IUR”

da ANIA per Impresa – flusso B e E

DESCRIZIONE CAMPO	TIPO	OFFSET	LUNGH.	NOTE
Testata	AN	1	50	Testata standard ANIA Vedi allegato Z
Record di input	AN	51	400	Tracciato di input (esclusa la testata)
Canale di trasmissione	AN	451	1	3=batch; 5=applicazione web ANIA
User	AN	452	30	Identificativo utente che invia il movimento (canale=5)
Flag controllo movimenti	AN	482	1	Blank = movimento caricato senza anomalie W = movimento caricato con anomalie warning B = movimento non caricato per presenza errori bloccanti
Stringa anomalie	AN	483	100	Ognuno dei 100 byte che compongono la stringa, identifica posizionalmente il codice errore (es. il primo byte identifica il codice errore 001) Il suo contenuto ne determina inoltre la gravità (0 = nessuna anomalia; 1 = errore bloccante; 2 = anomalia warning)
Identificativo sinistro ANIA	AN	583	15	(*)
A disposizione		598	119	Inizializzare con spazi
Timestamp ricezione flusso	AN	717	26	Formato AAAA-MM-GG-HH.MM.SS.MMMMMM
Data rete ANIA	N	743	8	Formato AAAAMMGG
LUNGHEZZA RECORD			**750**	

(*) Ad ogni segnalazione di sinistro pervenuta, ANIA assegnerà un codice univoco di identificazione da utilizzarsi per ogni ulteriore comunicazione inerente lo stesso, quando richiesto.

Tracciato record FINE

Output da ANIA per Imprese

DESCRIZIONE CAMPO	TIPO	OFFSET	LUNGH.	NOTE
Testata	AN	1	50	Testata standard ANIA. (Vedi allegato Z)
Tipo record	AN	51	6	TOTALE
Codice impresa destinataria	N	57	10	
Numero record elaborati	N	67	9	
Numero record scartati	N	76	9	
Numero record caricati	N	85	9	
- Di cui validi	N	94	9	
- Di cui con anomalie warning	N	103	9	
Non utilizzato		112	631	Inizializzato con spazi
Data rete Ania	N	743	8	Formato AAAAMMGG
LUNGHEZZA RECORD			**750**	

Informazioni presenti nel flusso “Notifica sinistri per aggiornamento Attestato di Rischio tramite IUR ad impresa titolare del rischio”
da ANIA per Impresa – flusso C

Testata: testata standard ANIA. Vedi allegato Z.

Tipo record: Vedi allegato I.

Codice impresa: codice ANIA dell’impresa cha ha in gestione il sinistro.

Codice IUR: codice univoco per l’identificazione del profilo di rischio a cui caricare il sinistro oggetto della comunicazione.

Numero sinistro: numero di sinistro assegnato dall’impresa che lo ha in gestione.

Tipologia sinistro precedente: informazione che indica se il sinistro è riferito a “Cose”, “Persone” o “Misto” con relativa responsabilità “Principale” o “Paritaria” prima del corrente aggiornamento.
Da valorizzare solo per tipo movimento “A” e “M”. Per tipo movimento “N” inizializzare con spazi.
Vedi allegato E.

Percentuale responsabilità precedente: percentuale di responsabilità imputata all’impresa che ha in gestione il sinistro, prima del corrente aggiornamento. Valorizzata solo per tipo movimento “A” e “M” Per tipo movimento “N” inizializzare a zero.

Tipologia sinistro: informazione che indica se il sinistro è riferito a “Cose”, “Persone” o “Misto” con relativa responsabilità “Principale” o “Paritaria”. Da valorizzare solo per tipo movimento “N” e “M” Per tipo movimento “A” inizializzare con spazi. Vedi allegato E.

Percentuale responsabilità: percentuale di responsabilità imputata all’impresa che ha in gestione il sinistro. Da valorizzare solo per tipo movimento “N” e “M” Per tipo movimento “A” inizializzare a zero.

Data avvenimento sinistro: data di accadimento del sinistro. Formato AAAAMMGG es. 20171231.

Data denuncia sinistro: data di denuncia del sinistro all’impresa da parte dell’assicurato. Formato AAAAMMGG es. 20171231.

Tipo movimento: identifica il tipo di comunicazione come, ad esempio, la comunicazione di un nuovo sinistro da considerare nell’attestato, l’annullo di una precedente comunicazione di nuovo sinistro. Vedi allegato D.

Causale movimento: identifica la causale specifica in relazione al Tipo Movimento indicato. Vedi allegato D.

Data pagamento sinistro: data in cui l’impresa ha effettuato il primo pagamento (anche parziale) del sinistro che di conseguenza ha fatto scattare l’obbligo di comunicazione. Identifica l’anno sul pagellino dove deve essere aggiornato il numero dei sinistri indicati. Formato AAAAMMGG es. 20171231.

Data aggiornamento sinistro: data ultimo aggiornamento alla situazione del sinistro, che determina la generazione di una comunicazione all'ATRD. Formato AAAAMMGG es. 20171231.

Formato identificativo veicolo: indica il formato dell'identificativo del veicolo. Vedi allegato P.

Identificativo veicolo: identificativo veicolo. Vedi allegato A.

Tipo veicolo: indentifica la codifica relativa alla tipologia di veicolo. Vedi allegato C.

Numero polizza: numero polizza su cui ricade il sinistro in questione. Nel caso di polizze flotta o libro matricola contiene anche l'eventuale indicazione del numero di applicazione.

Data scadenza polizza: data di scadenza della polizza su cui ricade il sinistro. Formato AAAAMMGG es. 20171231.

Forma tariffaria: identifica la tipologia di tariffa con cui è stata emessa la polizza. Vedi allegato F.

Identificativo fiscale contraente: relativo al contraente della polizza colpita dal sinistro. Vedi allegato G.

Identificativo fiscale del proprietario o altro avente diritto all'attestato: relativo al soggetto proprietario o altro avente diritto all'attestato indicato sulla polizza colpita dal sinistro. Vedi allegato G.

Tipologia altro avente diritto: indicare la tipologia dell'altro avente diritto. Vedi allegato H.

Identificativo sinistro ANIA: identificativo univoco assegnato da ANIA.

Codice impresa destinataria: impresa attualmente titolare del rischio, desunta da ANIA dalla banca dati SITA.

Protocollo SITA: protocollo copertura identificata in banca dati SITA per indirizzare la comunicazione sinistro all'impresa attuale titolare del rischio.

Tracciato record "Notifica sinistri per aggiornamento Attestato di Rischio tramite IUR ad impresa titolare del rischio"

da ANIA per Impresa - flusso C

DESCRIZIONE CAMPO	TIPO	OFFSET	LUNGH.	NOTE
Testata	AN	1	50	Testata standard ANIA Vedi allegato Z
Tipo record	AN	51	8	Vedi allegato I
Cod. Impresa	N	59	10	Impresa che ha gestito il sinistro.
Codice IUR	AN	69	17	Codice Identificativo Univoco di Rischio
A disposizione		86	5	Inizializzare con spazi
Numero sinistro	AN	91	25	Numero del sinistro assegnato dall'impresa che lo ha in gestione.
Tipologia sinistro precedente	AN	116	2	Tipologia del sinistro comunicato precedente al corrente aggiornamento. Vedi allegato E
Percentuale responsabilità precedente	N	118	3	Percentuale di responsabilità nel sinistro comunicato precedente al corrente aggiornamento.
Tipologia sinistro	AN	121	2	Tipologia del sinistro comunicato. Vedi allegato E
Percentuale responsabilità	N	123	3	Percentuale di responsabilità nel sinistro comunicato.
Data avvenimento sinistro	N	126	8	Data di accadimento del sinistro. Formato AAAAMMGG.
Data denuncia sinistro	N	134	8	Data in cui è stato denunciato il sinistro all'impresa. Formato AAAAMMGG.
Tipo movimento	AN	142	1	Vedi allegato D
Causale movimento	AN	143	1	Vedi allegato D
Data pagamento sinistro	N	144	8	Data in cui è stato effettuato il primo pagamento (anche parziale) da parte dell'impresa che ha in gestione il sinistro. Formato AAAAMMGG.
Data aggiornamento sinistro	N	152	8	Data ultimo aggiornamento alla situazione del sinistro. Formato AAAAMMGG.
Formato Identificativo Veicolo	AN	160	1	Vedi allegato P
Identificativo Veicolo	AN	161	25	Vedi allegato A
Tipo Veicolo	AN	186	1	Vedi allegato C
Numero Polizza	AN	187	25	Numero contratto su cui si è verificato il sinistro.
Data scadenza contratto	N	212	8	Data scadenza contratto su cui si è verificato il sinistro. Formato AAAAMMGG.
Forma tariffaria	AN	220	2	Forma tariffaria del contratto su cui si è verificato il sinistro. Vedi allegato F
Identificativo fiscale contraente	AN	222	16	Identificativo fiscale del contraente indicato sull'attestato. Vedi allegato G
Identificativo fiscale proprietario o altro avente diritto all'attestato	AN	238	16	Identificativo fiscale del soggetto proprietario o altro avente diritto all'attestato indicato sull'attestato. Vedi allegato G
Tipologia altro avente diritto	AN	254	1	Vedi allegato H

DESCRIZIONE CAMPO	**TIPO**	**OFFSET**	**LUNGH.**	**NOTE**
A disposizione		255	25	Inizializzare con spazi
Identificativo sinistro ANIA	AN	280	15	Identificativo univoco assegnato da ANIA al sinistro oggetto della notifica
Codice impresa destinataria	N	295	10	Codice impresa attuale titolare del rischio
Protocollo SITA	AN	305	18	Protocollo copertura identificata in banca dati SITA per indirizzare la comunicazione sinistro all'impresa attuale titolare del rischio
A disposizione		323	78	Inizializzare con spazi
LUNGHEZZA RECORD			**400**	

Specifiche Sistemistiche

L'elaborazione dei flussi batch (REINPATD) viene effettuata da parte dei Servizi Informatici dell'ANIA giornalmente a partire dalle ore 3.30.

Entro la mattina del giorno stesso ANIA invierà alle imprese i flussi relativi all'esito dell'elaborazione.

Ogni flusso è composto di una testata che contiene un identificativo "data e ora" univoco per trasmissione. Il rinvio di un nuovo flusso contenente lo stesso identificativo in testata di "data e ora" già utilizzato in una precedente comunicazione produrrà lo scarto dell'intero flusso.

Tutti i campi alfanumerici devono contenere solo lettere e numeri e non caratteri speciali. Gli unici caratteri speciali ammessi sono i seguenti:

*	.	-	+	/	:	,	;	_	=

Eventuali caratteri alfabetici minuscoli verranno normalizzati da ANIA in caratteri alfabetici maiuscoli, qualsiasi altro carattere diverso da quelli ammessi, verrà normalizzato a blank (spazio).
Pertanto i caratteri ammessi sono i seguenti: "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * .- + / : , ; _ =".
Si invitano le imprese a convertire eventuali caratteri diversi da quelli indicati nel carattere ammesso più consono.

CANALI DI COMUNICAZIONE

Di seguito sono elencati i canali di comunicazione previsti fra Imprese ed ANIA.

Modalità	**Canale**	**Tecnologia di comunicazione**	**Protocollo**
BATCH	DIRETTO (IMPRESA-	SPAZIO2 – Primeur MQ Series – IBM	TCP/IP TCP/IP

Naming Convention

Flusso	Descrizione flusso	Nome Flusso	Destinatario
1	Comunicazione Sinistri pagati tardivi/fuori dal periodo di osservazione (flusso A) Rimando ad ANIA segnalazione di sinistri da riassegnare (flusso D)	**REINPATD**	**ANIA**
2	Comunicazione conferme/scarti Sinistri pagati tardivi/fuori dal periodo di osservazione (flussi B ed E)	**SEOUTATD**	**Impresa**
3	Notifica sinistri ad impresa attuale titolare del rischio (flusso C)	**SENOTATD**	**Impresa**

SPAZIO2 - PRIMEUR
Naming convention

Flusso	Descrizione flusso	Nome Coda	Nome CORRELID	Nome SENDER
1	Comunicazione Sinistri pagati tardivi/fuori dal periodo di osservazione (flusso A) Rimando ad ANIA segnalazione di sinistri da riassegnare (flusso D)	**IMANATD**	**REINPATD**	**IXXXXXXX**
2	Comunicazione conferme/scarti Sinistri pagati tardivi/fuori dal periodo di osservazione (flussi B ed E)	**ANIMXXXX**	**SEOUTATD**	**I0000099**
3	Notifica sinistri ad impresa attuale titolare del rischio (flusso C)	**ANIMXXXX**	**SENOTATD**	**I0000099**

LEGENDA:

- **CODIFICA NOME CODA DA ANIA AD IMPRESA**
  ANIMXXXX dove XXXX è il codice impresa ANIA con riempimento di zeri a sinistra
  Esempio: impresa 91 = ANIM0091

Per ogni flusso ricevuto dall'impresa, ANIA spedirà alla stessa, sulla coda ANIMXXXX, un record di conferma di avvenuta ricezione con le seguenti caratteristiche:
"**correlid**" per tutti è SEACKIMA (corrispondente al nome del flusso ACK della "Naming Convention")
"**sender**" corrispondente al codice ANIA che sarà: "I0000099".

La trasmissione può avvenire via INTERNET oppure via LINEA DEDICATA.

SPAZIO2- PRIMEUR - Collegamento via linea dedicata (TCP/IP)
Flow di trasmissione

Parametri di configurazione

Parametri ANIA

Indirizzo TCP/IP ANIA	“**129.35.115.235**”
Porta da utilizzare	“**12001**”
Nome del Queue Manager	“**ANIADIS**”
Classe di Spazio da utilizzare	“**SYSP**”
Tipo di compressione da utilizzare	“**SPAZIO**”

Parametri da comunicare ad ANIA

Indirizzo TCP/IP per connessione
Nome Queue Manager

MQ SERIES - IBM
Naming convention

Flusso	Descrizione flusso	Nome Coda
1	Comunicazione Sinistri pagati tardivi/fuori dal periodo di osservazione (flusso A) Rimando ad ANIA segnalazione di sinistri da riassegnare (flusso D)	**IMANATD.REINPATD**
2	Comunicazione conferme/scarti Sinistri pagati tardivi/fuori dal periodo di osservazione (flussi B ed E)	**ANIMXXXX.SEOUTATD**
3	Notifica sinistri ad impresa attuale titolare del rischio (flusso C)	**ANIMXXXX.SENOTATD**

Definizioni Canali e Code

Canali

L’impresa dovrà definire un canale RECEIVER che dovrà rispettare la seguente nomenclatura:
RECEIVER : **I0000099.TO.IXXXXXXX**
dove **XXXXXXX** è il codice impresa ANIA con riempimento di zeri a sinistra
Esempio per impresa 91:
RECEIVER: I0000099.TO.I0000091

La trasmissione può avvenire via INTERNET oppure via LINEA DEDICATA.

MQ SERIES-IBM - Collegamento via linea dedicata (TCP/IP)
Flow di trasmissione

Parametri di configurazione

Parametri ANIA

Indirizzo TCP/IP ANIA	**"10.1.253.55" o "10.1.253.99"**
Porta da utilizzare	"**1414**"
Nome del Queue Manager	"**MQC1**"

Parametri da comunicare ad ANIA

Indirizzo TCP/IP per connessione
Nome Queue Manager

APPENDICE - Modifiche apportate rispetto la versione precedente

ARGOMENTO	*PAG.*	*DESCRIZIONE MODIFICA EFFETTUATA*
Schema di comunicazione dei flussi	***5***	*Modificata N.B.*
	6-7-8-12-13-14	*Modificata descrizione campi "Percentuale responsabilità" e "data aggiornamento sinistro"*
Comunicazione sinistri per aggiornamento Attestato di Rischio tramite IUR	***7-9***	*Modificata descrizione "Identificativo sinistro ANIA"*
	6-9-13-15	*Eliminato campo "Codice CUE"*
Tracciato record "Esito elaborazione"	***11***	*Aggiunto record FINE*

18A02975

PROVVEDIMENTO 16 aprile 2018.

Criteri di individuazione e regole evolutive della classe di merito di conversione universale, di cui all'art. 3 del regolamento n. 9 del 19 maggio 2015, recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio, di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private - dematerializzazione dell'attestato di rischio. (Provvedimento n. 72).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice delle Assicurazioni Private);

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori;

Visto l'art. 3, comma 3, del regolamento IVASS n. 9, del 19 maggio 2015, concernente «La disciplina della Banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - Dematerializzazione dell'attestato di rischio»;

Visto il regolamento IVASS n. 3, del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente provvedimento stabilisce i criteri di assegnazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale (classe di *CU)* e di continuità della storia assicurativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del regolamento IVASS n. 9, del 19 maggio 2015.

Art. 2.

Assegnazione della classe di CU

1. In caso di prima immatricolazione del veicolo, di voltura al PRA, di prima registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, al contratto si applica la classe di CU 14.

2. Nel caso di veicoli già assicurati il contratto è assegnato alla classe di CU indicata nell'attestazione sullo stato del rischio, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 3.

Art. 3.

Disciplina della classe di CU - Regole generali

1. Per le annualità successive a quella di acquisizione del rischio, nell'attestazione sullo stato del rischio è indicata sia la classe di merito interna, ove prevista dalle singole imprese, sia la classe di CU.

2. I criteri di attribuzione della classe di CU per l'annualità successiva, determinata sulla base della sinistrosità registrata ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regolamento IVASS n. 9, del 19 maggio 2015, per tutte le forme tariffarie, sono riportati nella seguente Tabella 1.

Tabella 1
Criteri di attribuzione della classe di CU

Provenienza	Assegnazione				
Classe di CU	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 Sinistri o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Art. 4.

Tabella di conversione della classe di merito interna

1. Ciascuna impresa prevede una specifica tabella di corrispondenza, da utilizzare al momento dell'assunzione del rischio, per convertire la classe di CU, indicata nell'attestazione sullo stato del rischio, nella classe di merito interna determinata dall'impresa anche attraverso l'individuazione di altri parametri autonomamente assun-

ti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 133, comma 1-*bis*, del codice delle assicurazioni private.

2. La tabella deve essere disponibile all'interno dei locali degli intermediari che operano su mandato delle compagnie (agenti e propri collaboratori) o in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa (broker) e sul sito internet dell'impresa con separata evidenza rispetto alla tabella allegata alle condizioni di polizza.

3. I criteri evolutivi inerenti alle classi di merito interne delle imprese non incidono sull'evoluzione delle classi di CU.

Art. 5.

Validità dell'attestato di rischio

1. L'attestato di rischio conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.

2. Decorsi quindici giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea.

Art. 6.

Polizze di durata temporanea - Rilevazione della sinistrosità

1. Ai fini della presente disposizione per polizza di durata temporanea si intende il contratto di assicurazione r.c.auto stipulato per un periodo di copertura inferiore all'anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa.

2. Qualora, successivamente alla stipula della polizza di durata temporanea, venga sottoscritta una copertura annuale o di anno più frazione, i sinistri con responsabilità che abbiano interessato le polizze di cui al comma precedente, comunicati alla Banca dati degli attestati di rischio, ai sensi dell'art. 4-*bis* del Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, saranno riportati nell'attestato di rischio rilasciato dall'impresa che per prima assumerà il rischio con la polizza di durata annuale, ai fini dell'attribuzione della classe di CU.

Art. 7.

Disciplina della classe di CU - Regole specifiche

1. Il contratto è assegnato alla classe di CU 18 qualora non venga esibita la carta/certificato di circolazione, il foglio complementare/certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto.

2. Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa «Tabella di sinistrosità pregressa» contenuta nell'attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 285/1992:

a) per i casi di veicoli già assicurati all'estero, il contraente consegna una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14ª quale classe d'ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14;

b) in caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, a quest'ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;

c) nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;

d) qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;

e) nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione sullo stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa:

vendita;

demolizione;

furto di cui sia esibita denuncia;

certificazione di cessazione della circolazione;

definitiva esportazione all'estero;

consegna in conto vendita,

al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, da almeno dodici mesi;

f) nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi - sia acquistato da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, da almeno dodici mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente Provvedimento;

g) nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, da almeno dodici mesi;

h) qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario.

Se l'erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l'impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU;

i) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. «decreto Bersani»; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell'attestato;

j) qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato di rischio non sia presente nella Banca dati degli Attestati di Rischio, di cui all'art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015;

k) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU;

l) qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà;

m) nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.

3. La sinistrosità pregressa non viene conservata nei casi di attribuzione della classe di CU in applicazione della legge 2 aprile 2007, n. 40 (c.d. «legge Bersani»).

Art. 8.

Procedure e presidi di controllo in fase assuntiva

1. Per le fattispecie di cui all'art. 9 del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, le imprese di assicurazione istituiscono e formalizzano procedure di controllo per la verifica della correttezza dei dati relativi all'attestato di rischio, dell'identità del contraente e, se persona diversa, dell'intestatario del veicolo, indicati nella documentazione assicurativa esibita dall'interessato per la stipula del contratto, nonché presidi organizzativi per la verifica delle dichiarazioni rilasciate dagli assicurati.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Per i contratti che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono stati già stipulati con forma tariffaria «a franchigia» o «tariffa fissa», si applicano le regole di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria «a franchigia», il medesimo è assegnato alla classe di CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente Tabella 2.

Tabella 2
Criteri evolutivi in caso di passaggio da «franchigia» a «bonus-malus»

Anni senza sinistri	Classe di CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

3. Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria «a tariffa fissa», il medesimo è assegnato alla classe di CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa.

Art. 10.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'IVASS. È inoltre disponibile sul sito internet dell'Istituto.

2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Relativamente ai soli contratti con forma tariffaria «a franchigia» e «a tariffa fissa», le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, a partire dal 1° giugno 2018, con riferimento ai contratti in scadenza il 1° agosto 2018. Sono fatte salve le disposizioni già vigenti in materia di polizze gratuite.

4. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, a partire dal 1° gennaio 2019. Sono fatte salve le disposizioni già vigenti in materia di polizze gratuite.

Roma, 16 aprile 2018

p. *Il direttorio integrato*
Il Presidente
ROSSI

18A02976

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mitomicina Accord Healthcare».

Estratto determina n. 583/2018 del 10 aprile 2018

Medicinale: MITOMICINA ACCORD HEALTHCARE.

Titolare A.I.C.:

Accord Healthcare Limited
Sage House,
319 Pinner Road,
North Harrow, Middlesex, HA1 4HF
Regno Unito

Confezioni:

«40 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 045007010 (in base 10);

«40 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 045007022 (in base 10).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile/infusione.

Validità prodotto integro: flaconcino non aperto: 3 anni.

Il prodotto ricostituito deve essere usato immediatamente.

Il contenuto dei flaconcini è inteso per uso singolo. La soluzione non utilizzata deve essere eliminata.

Composizione:

principio attivo: ogni flaconcino contiene 40 mg di mitomicina. Dopo ricostituzione, 1 ml contiene 0,5 mg di mitomicina;

eccipienti: mannitolo (E421).

Produttore/i del principio attivo: Sicor S.r.l., via Terrazzano 7, 20017 Rho (Milano), Italia.

Produttore/i del prodotto finito:

Produzione, confezionamento:

Intas Pharmaceuticals Limited

Plot No. 5, 6 and 7, Pharmez, Nr. Village Matoda, Sarkhej-Bavla National Highway N0. 8– A, Taluka-Sanand, Dist. Ahmedabad, 382213, India.

Confezionamento secondario:

Accord Healthcare Limited

Unit C & D, Homefield Business park, Homefield Road, Haverhill, CB9 8QP, Regno Unito.

Controllo dei lotti:

Astron Research Limited

2nd & 3rd Floor, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Regno Unito

Wessling Hungary Kft

Fòti ùt 56., Budapest, 1047, Ungheria

Pharmavalid Limited,

Budapest, Tátra u. 27/b, 1136, Ungheria

Rilascio lotti:

Accord Healthcare Limited

Ground Floor, Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Regno Unito

Indicazioni terapeutiche:

Mitomicina è utilizzata nella terapia palliativa del tumore.

Mitomicina è somministrata per via endovenosa come mono chemioterapia o nella chemioterapia citostatica combinata in caso di:

carcinoma dello stomaco metastatico in fase avanzata;

cancro al seno in fase avanzata e/o metastatico.

Inoltre, mitomicina è somministrata per via endovenosa nella chemioterapia combinata in caso di:

carcinoma bronchiale non a piccole cellule;

carcinoma pancreatico in fase avanzata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«40 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 045007010 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 53,11;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 87,65.

Confezione:

«40 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 045007022 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 265,55;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 438,25.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Mitomicina Accord Healthcare» è classificato, ai sensi

dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Mitomicina Accord Healthcare» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02948

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metotrexato Ahcl».

Estratto determina n. 582/2018 del 10 aprile 2018

Medicinale: METOTREXATO AHCL.

Titolare A.I.C.:

Accord Healthcare Limited
Sage House, 319
Pinner Road, North Harrow,
Middlesex, HA1 4HF
Regno Unito

Confezioni:

«2,5 mg compresse» 10 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 045586017 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 12 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 045586029 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 15 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 045586031 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 045586043 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 24 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 045586056 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 25 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 045586068 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 045586070 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 045586082 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 50 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 045586094 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 045586106 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 10 compresse in blister pvc/al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045586118 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 12 compresse in blister pvc/al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045586120 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 15 compresse in blister pvc/al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045586132 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045586144 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 24 compresse in blister pvc/al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045586157 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 25 compresse in blister pvc/al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045586169 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045586171 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045586183 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 50 compresse in blister pvc/al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045586195 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045586207 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 24 mesi.

Composizione:

principio attivo: metotrexato;

eccipienti:

calcio idrogeno fosfato anidro;
lattosio monoidrato;
sodio amido glicolato (tipo *A)*;
cellulosa microcristallina;
talco;
magnesio stearato (E470b).

Produttore del principio attivo e controllo Metotrexato

Excella GmbH
Nürnberger Straße 12
Feucht
90537
Germania

Produttori del prodotto finito

Rilascio dei lotti

Accord Healthcare Limited
Sage House
319 Pinner Road, North Harrow
Middlesex HA1 4HF
Regno Unito

Controllo di qualità

Astron Research Limited

Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, Middlesex,

HA1 4HF

Regno Unito

Pharmavalid Ltd. Microbiological Laboratory

Tatra utca 27/b., Budapest

1136

Ungheria

Produzione, confezionamento primario e secondario

Cipla Limited

Unit VI, Plot no. L-139, S-103 & M-62, Verna Industrial Estate

Verna, Goa

403722

India

Cipla Limited

Unit X, Plot no. L-139, S-103 & M-62, Verna Industrial Estate

Verna, Goa

403722

India

Indicazioni terapeutiche:

artrite reumatoide attiva negli adulti;

forme gravi di psoriasi volgare, particolarmente del tipo a placche, che non possono essere sufficientemente trattate con la terapia convenzionale e artrite psoriasica attiva negli adulti;

terapia di mantenimento nella leucemia linfoblastica acuta (LLA) negli adulti, adolescenti e bambini dai 3 anni in su.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«2,5 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045586183 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,36;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,43.

Confezione:

«2,5 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 045586082 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,36;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,43.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Metotrexato AHCL» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Metotrexato AHCL» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02949

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Movicol».

Estratto determina IP n. 255 del 27 marzo 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MOVICOL poudre pour solution buvable en sachet dalla Francia con numero di autorizzazione 340 010-2 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis di Nola Isola 1, torre 1, int. 120, 80035, Nola (NA).

Confezione: «Movicol 13,8 g polvere per soluzione orale» 20 bustine.

Codice A.I.C. n. 045747019 (in base 10) 1CN2UC (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.

Composizione: una bustina da 13,8 g di polvere per soluzione orale contiene:

principi attivi: macrogol 3350, 13,1250 g; sodio cloruro 350,7 mg; sodio bicarbonato 178,5 mg; potassio cloruro 46,6 mg;

eccipienti: acesulfame potassico, aroma limone.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della stipsi cronica. «Movicol» è anche in grado di risolvere il fecaloma definito come stipsi refrattaria con carico fecale nel retto e/o nel colon.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'adda Lodi;

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina Cremona.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Movicol 13,8 g polvere per soluzione orale» 20 bustine.

Codice A.I.C. n. 045747019.

Classe di rimborsabilità: «C(nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Codice pratica MC1/2017/702.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Movicol 13,8 g polvere per soluzione orale» 20 bustine.

Codice A.I.C. n. 045747019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02951

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lyrica».

Estratto determina IP n. 260 del 27 marzo 2018

Al medicinale LYRICA 25 mg - capsule, hard - 14 capsules autorizzato EMA/PD/2017/31430/N del 18 luglio 2017 e identificato con n. EU/1/04/279/001, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Mediwin Limited Unit 13, Martello Enterprise Centre Courtwick Lane Llittlehampton West Sussex BN17 7PA (UK).

Confezione: «Lyrica 25 mg capsula rigida - uso orale» 14 capsule in blister (PVC/ALU).

Codice A.I.C. n. 045402043 (in base 10) 1C9KXV (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Ogni capsula rigida contiene 25 mg di Pregabalin.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Lyrica 25 mg capsula rigida - uso orale» 14 capsule in blister (PVC/ALU); codice A.I.C.: 045402043; classe di rimborsabilità: «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Lyrica 25 mg capsula rigida - uso orale» 14 capsule in blister (PVC/ALU).

Codice A.I.C.: 045402043.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02952

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Flixonase».

Estratto determina IP n. 266 del 28 marzo 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale FLIXONASE, 50 mcg/dawke, aerosol do nosa, zawiesina dalla Polonia con numero di autorizzazione R/2948 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2, 20090 Segrete (MI).

Confezione: «Flixonase 50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone 120 erogazioni.

Codice A.I.C. n. 045941010 (in base 10) 1CU08L (in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

100 g di sospensione contengono: principio attivo: fluticasone propionato 0,050 g.

Eccipienti: glucosio anidro, cellulosa microcristallina-carmellosa sodica, alcool 2- feniletilico, benzalconio cloruro, polisorbato 80, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: riniti allergica profilassi e trattamento delle riniti allergiche stagionali e croniche, compresa la pollinosi («febbre da fieno») e delle riniti vasomotorie. Polipi nasali «Flixonase» è indicato per il trattamento sintomatico delle forme lievi e moderate di poliposi nasale associata a sintomi di ostruzione nasale.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino nn. 55/57 - 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda Lodi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Flixonase 50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone 120 erogazioni.

Codice A.I.C. n. 045941010.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Codice pratica MC1/2017/883.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Flixonase 50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone 120 erogazioni.

Codice A.I.C. n. 045941010.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02978

Rettifica dell'estratto della determina IP n. 85 del 31 gennaio 2018, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Congescor».

Estratto determina IP n. 269 del 4 aprile 2018

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione IP n. 85 del 31 gennaio 2018, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale EMCONCOR COR 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula 60 comprimidos blister PVC-Aluminio dalla Spagna con numero di autorizzazione 63048 C.N. 869750.2:

ove riportato:

«Emconcor Cor» 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula 60 comprimidos blister PVC-Aluminio,

leggasi:

«Emconcor Cor» 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula 28 comprimidos blister PVC-Aluminio.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A02979

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xatral».

Estratto determina IP n. 281 del 9 aprile 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale XATRAL 10 mg prolonged release tablet - 30 tablets dal Regno Unito con numero di autorizzazione PL 04425/0657 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 (MI).

Confezione: «Xatral 10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse.

Codice A.I.C. n. 045857012 (in base 10) 1CRG7N (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.

Una compressa contiene:

principio attivo: alfuzosina cloridrato 10 mg;

eccipienti: ipromellosa, cellulosa microcristallina, olio di ricino idrogenato, mannitolo, povidone, etilcellulosa 20, magnesio stearato, silice colloidale idrata, ferro ossido giallo (E172).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della sintomatologia funzionale dell'ipertrofia prostatica benigna. Terapia aggiuntiva a cateterizzazione uretrale per ritenzione urinaria acuta correlata a ipertrofia prostatica benigna.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'adda - LO;

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

CIT srl via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 Settala loc. Caleppio 20090 Milano.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Xatral 10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse.

Codice A.I.C. n. 045857012. Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Xatral 10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse.

Codice pratica MC1/2017/604.

Codice A.I.C. n. 045857012.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02980

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amorolfina Bluefish»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 39 dell'11 aprile 2018

Procedura europea n. PT/H/1730/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AMOROLFINA BLUEFISH, nelle forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bluefish Pharmaceuticals AB.

Confezioni:

«5% smalto medicato per unghie» 1 flacone in HDPE da 2,5 ml - A.I.C. n. 045767011 (in base 10) (in base 32);

«5% smalto medicato per unghie» 1 flacone in HDPE da 5 ml - A.I.C. n. 045767023 (in base 10) (in base 32).

Forma farmaceutica: smalto medicato per unghie.

Validità prodotto integro: 3 anni.

Composizione:

principio attivo: amorolfina;

eccipienti:

copolimero dell'ammonio metacrilato (tipo *A)*;

alcool etilico anidro;

etile acetato;

n-Butile acetato;

triacetina.

Produttori del principio attivo:

Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co. Ltd., No. 100 Waisha Branch Rd., Jiaojiang Taizhou Zhejiang, 318000 Cina;

Olon S.p.A. (Sifavitor s.r.l), via livelli n. 1 - 26852 Casaletto Lodigiano, fraz. Mairano (Lodi), Italia.

Produttore del prodotto finito: Chanelle Medical Loughrea, Co. Galway Irlanda.

Confezionamento primario e secondario: Chanelle Medical Loughrea, Co. Galway Irlanda.

Controllo di qualità: Chanelle Medical Loughrea, Co. Galway Irlanda.

Rilascio dei lotti: Chanelle Medical Loughrea, Co. Galway Irlanda.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle onicomicosi senza coinvolgimento della matrice ungueale causate da dermatofiti, lieviti e muffe.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: SOP - Medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02981

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xilometazolina EG»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 40 dell'11 aprile 2018

Procedura europea n. NL/H/3713/002/DC e NL/H/3713/002/IB/01/G.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: XILOMETAZOLINA EG, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Confezioni:

«1 mg/ml spray nasale soluzione» flacone in Pe da 10 ml - A.I.C. n. 045094012 (in base 10) 1C053W (in base 32);

«1 mg/ml spray nasale soluzione» flacone in Pe da 15 ml - A.I.C. n. 045094024 (in base 10) 1C0548 (in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale soluzione.

Validità prodotto integro: 5 anni.

Composizione:

principio attivo: 1 ml di spray nasale, soluzione contiene 1 mg di xilometazolina cloridrato.

Ogni nebulizzazione spray (pari a circa 0,09 ml di soluzione) contiene 0,09 mg di xilometazolina cloridrato.

Eccipienti:

potassio fosfato monobasico;

acqua di mare depurata;

acqua depurata.

Produttore del principio attivo: Siegfried Pharmachemikalien Minden GmbH, Karlstrasse 15-39, 42-44 32423 Minden - Germania.

Produttori del prodotto finito:

rilascio dei lotti:

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18 61118 Bad Vilbel - Germania;

Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9 AC Etten-Leur 4879 - Paesi Bassi;

controllo dei lotti:

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18 61118 Bad Vilbel - Germania;

Famar Health Care Services Madrid, S.A.U., Avda. Leganés, 62, Alcorcón 28923 Madrid - Spagna;

Ursapharm Arzneimittel GmbH, Industriestrasse 35 - 66129 Saarbrücken - Germania.

Produzione, confezionamento primario e secondario:

Famar Health Care Services Madrid, S.A.U., Avda. Leganés, 62, Alcorcón 28923 Madrid - Spagna;

Ursapharm Arzneimittel GmbH, Industriestrasse 35 66129 Saarbrücken - Germania.

Confezionamento secondario:

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18 61118 Bad Vilbel - Germania;

Stada Nordic ApS, Marielundvej 46A 2730 Herlev - Danimarca;

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR) - Italia;

S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO) - Italia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico temporaneo della congestione nasale a causa di rinite o sinusite.

«Xilometazolina EG» 1 mg/ml spray nasale è destinato ai bambini a partire dai 12 anni di età e agli adulti.

Classe di rimborsabilità: per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC - Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02982

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione impianti, con decorrenza dai mesi di marzo, giugno e ottobre 2017.

Con decreto direttoriale n. 37 del 17 aprile 2018 è stato determinato il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione impianti, con decorrenza dai mesi di marzo, giugno e ottobre 2017.

Il testo integrale del suddetto decreto con le allegate tabelle è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

18A03005

Approvazione della delibera n. 6/17 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica in data 21 aprile 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004520/INF-L-66 del 5 aprile 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 6/17 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAPI in data 21 aprile 2017, concernente la rivalutazione dei montanti contributivi per l'anno 2016.

18A03006

Approvazione della delibera n. 128/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 12 settembre 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004517/GEO-L-140 del 5 aprile 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 128/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione della CIPAG in data 12 settembre 2017, concernente: «Riscatto e ricongiunzione - integrazione dei coefficienti di capitalizzazione per uscite di anzianità».

18A03007

Approvazione della delibera n. 157/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 21 novembre 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004715/GEO-L-143 del 10 aprile 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 157/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione della CIPAG in data 21 novembre 2017, concernente la determinazione del tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi in totalizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 42/2006, per l'anno 2017.

18A03008

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Mireca Asseverazioni S.r.l.», in Darfo Boario Terme.

Con D.D. 12 aprile 2018, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Mireca Asseverazioni S.r.l.», con sede legale in Darfo Boario Terme (Brescia), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 03971120989, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

18A03003

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «MG Audit S.r.l.», in Acquaviva delle Fonti.

Con D.D. 12 aprile 2018, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «MG Audit S.r.l.», con sede legale in Acquaviva delle Fonti (Bari), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 08080930723, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

18A03004

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-100) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.